

ATTIVA | professione

NON ORDINISTICA



ATTIVA PROFESSIONE

Contratto di assicurazione per la copertura dei rischi di Responsabilità Civile Professionale e Tutela legale.

Il presente Set Informativo, contenente:

- DIP – Documento informativo precontrattuale
 - DIP Aggiuntivo – Documento informativo precontrattuale aggiuntivo
 - Condizioni di Assicurazione, comprensive delle Definizioni
- deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.

Il contratto è realizzato secondo le Linee Guida del Tavolo Tecnico “Contratti Semplici e Chiari” coordinato dall’ANIA, aggiornate in base alle “Linee Guida per contratti chiari e comprensibili 2024”.

Ultimo aggiornamento: 11.07.2026

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

Generali Italia S.p.A., iscritta in Italia all'Albo delle imprese IVASS al n. 1.00021, autorizza con decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n.289 del 2/12/1927

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa Polizza assicura i rischi della Responsabilità Civile Professionale per i professionisti che non devono iscriversi a un albo professionale, per danni causati in maniera involontaria a terzi nello svolgimento dell'attività professionale e per la Tutela legale.



Che cosa è assicurato?

RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE

- ✓ La Garanzia tiene indenne l'Assicurato per quanto è tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per Danni materiali e Perdite patrimoniali causati in maniera involontaria a terzi nell'esercizio dell'attività professionale indicata in Polizza e svolta nei termini e limiti stabiliti dalla vigente normativa e dai regolamenti che disciplinano la professione stessa.

In funzione dell'ambito professionale selezionato, sono inoltre presenti alcune garanzie sempre operanti:

- *per gli ambiti Consulente aziendale e gestionale e Design & Costruzioni*
 - ✓ Danni da ritardo avvio, interruzione o sospensione di attività
 - ✓ Danni da inquinamento accidentale
- *per tutti gli ambiti a eccezione di Altre attività (no perdite patrimoniali)*
 - ✓ Arbitrato irrituale e rituale
 - ✓ Errato trattamento dei dati personali
 - ✓ Proprietà intellettuale
 - ✓ Docenza
 - ✓ Firma Elettronica Avanzata (FEA)
 - ✓ Corsi e convegni

Il Massimale indicato in Polizza rappresenta il limite di risarcimento per Sinistro e per anno.

TUTELA LEGALE

La Garanzia tutela l'Assicurato per:

- ✓ difendersi in un procedimento penale per Delitto colposo o per Contravvenzione (anche in materia fiscale ed amministrativa);
- ✓ difendersi in procedimento penale per Delitto Doloso (anche in materia fiscale ed amministrativa), **solo se l'Assicurato è prosciolto o assolto con sentenza passata in giudicato**;
- ✓ presentare opposizione contro una Sanzione amministrativa per la presunta inosservanza di una norma di legge, **eccetto la normativa fiscale e tributaria**;
- ✓ ottenere assistenza legale per un Danno extracontrattuale subito dall'Assicurato a causa di Fatto illecito di terzi;
- ✓ difendersi da richieste di risarcimento di Danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un presunto Fatto illecito dell'Assicurato (**solo se presente la Garanzia di RC**).

Inoltre, il professionista può beneficiare di:

- ✓ un servizio di consulenza legale telefonica per affrontare Controversie di natura legale e ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti;
- ✓ un anticipo di denaro per il pagamento di cauzioni disposte dall'autorità estera in caso di arresto, minaccia di arresto e procedimento penale (**da rimborsare entro 60 giorni**);
- ✓ attività di Litigation Public Relation necessarie a tutelare la propria reputazione sui media.

I Massimali indicati in Polizza rappresentano il limite di indennizzo per Sinistro e per anno.

In funzione dell'ambito professionale selezionato, sono inoltre disponibili Garanzie accessorie per ampliare e personalizzare la copertura, indicate nel DIP aggiuntivo.



Che cosa non è assicurato?

Le esclusioni sono contenute nelle Condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere grassetto.

RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE

- ✗ **Non sono considerati terzi:** le persone la cui responsabilità è coperta dall'Assicurazione; nel caso in cui l'Assicurato è una società, gli amministratori e le persone che si trovano con essi nei rapporti di cui al punto successivo; il coniuge o il convivente di fatto, i genitori, i figli dell'Assicurato, i componenti del suo nucleo familiare che risultano dal certificato di Stato di Famiglia; le società e, in genere, le persone giuridiche nelle quali l'Assicurato o le persone di cui al punto precedente rivestono la qualifica di socio illimitatamente responsabile, di amministratore o ne esercitano il controllo, ovvero fanno parte dello stesso "gruppo" (la situazione di controllo si determina in relazione a quanto previsto dall'articolo 2359 del C.C.); i collaboratori, gli ausiliari, gli assistenti e i dipendenti dell'Assicurato.
- ✗ **Sono esclusi i rischi relativi a:** danni che derivano dall'esercizio di attività professionale diversa da quella dichiarata in Polizza, per la quale l'Assicurato è abilitato, o dall'esercizio di funzioni di carattere pubblico, salvo quanto previsto dall'articolo *Oggetto dell'assicurazione*; fatti o atti, che generano Sinistri, di cui si era a conoscenza prima della data di inizio di validità dell'assicurazione; danni che derivano da azioni dolose commesse dall'Assicurato; lavori subacquei o opere quali: gallerie naturali e artificiali, dighe, porti, ponti, ferrovie, linee ferroviarie, relativi impianti tecnici e infrastrutture, funivie e relativi impianti e attrezzature portanti o traenti; attività specifiche dei settori aeronautico, nucleare, aerospaziale, chimico, farmaceutico, biomedico, informatico, minerario, navale e gestionale.
- ✗ **Sono inoltre esclusi i Sinistri relativi a:** danni che derivano da comportamenti prolungati, permanenti o reiterati determinati dalle modalità adottate dall'Assicurato nello svolgimento dell'attività assicurata; lavori progettati o diretti o collaudati privi delle necessarie autorizzazioni dagli Enti preposti, se previste dalla legge; lavori eseguiti da imprese dell'Assicurato o di cui l'Assicurato stesso è socio a responsabilità illimitata, amministratore o dipendente; danni alle opere in costruzione e a quelle sulle quali o nelle quali si eseguono i lavori; danni da interruzione, sospensione, ritardo avvio di attività industriali, artigianali, commerciali o agricole o di servizi; danni a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori; danni da furto e a cose altrui che derivano da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute e danni alle cose che l'Assicurato ha in consegna o custodia o detiene a qualsiasi titolo; danni da circolazione, su strade a uso pubblico o su aree a queste equiparate, di veicoli a motore, da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili; i danni da impiego di droni e di veicoli a motore, macchinari o condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non ha compiuto il 16° anno di età; Perdite patrimoniali che derivano da responsabilità assunte in maniera volontaria dall'Assicurato e che non derivano dalla legge; Perdite patrimoniali che derivano dalla mancata rispondenza delle opere all'uso o alle necessità cui sono destinate (sono tuttavia compresi i Danni materiali e corporali che derivano dagli effetti pregiudizievoli delle opere stesse); Perdite patrimoniali che derivano dal mancato rispetto dei vincoli urbanistici, di norme edilizie e di altri vincoli imposti dalle pubbliche Autorità; Perdite patrimoniali che derivano dalla responsabilità amministrativa e contabile per danno erariale provocato alla Pubblica Amministrazione; Perdite patrimoniali che consistono nelle nuove spese di progettazione e maggiori costi che derivano dall'attività di redazione del progetto definitivo o esecutivo negli appalti pubblici; in relazione alla costruzione di stabilimenti industriali, i danni che derivano da progettazione o direzione dei lavori di montaggio degli impianti destinati all'attività produttiva che si svolge nello stabilimento stesso; danni all'ambiente o che conseguono a inquinamento graduale di aria, acqua, suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, e danni che derivano da sviluppo di energie nucleari o radioattività; Perdite patrimoniali che derivano dall'attività relativa al rilascio di certificazioni previste da norme di legge o regolamenti a eccezione di certificazioni in ambito acustico e certificazioni in ambito energetico; richieste di risarcimento che derivano dalla partecipazione a organi o commissioni giudicanti; attività di Responsabile della protezione dei dati; incarichi acquisiti dall'Assicurato in regime di General Contracting (Chiavi in mano) o altra formula analoga; danni che derivano da estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione o stoccaggio di asbesto puro e di prodotti fatti di asbesto o uso di prodotti fatti di asbesto; danni provocati da emissione di onde o di campi elettromagnetici; danni che conseguono a guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti e gli incidenti dovuti a ordigni di guerra; danni che si verificano in occasione di maremoti, movimenti tellurici in genere e simili; trasformazioni o assestamenti

energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici e simili), o da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive; violazione di norme su brevetti, segreti commerciali, abuso di denominazione e diritti registrati di design; vendita, riparazione, costruzione, installazione, manutenzione e fornitura di beni o prodotti; che derivano da insolvenza o fallimento dell'Assicurato; che derivano da qualsiasi attività professionale per la quale è prevista iscrizione a un albo professionale; errori, omissioni o ritardi nella stipulazione, modifica, variazione di polizze di assicurazione e nel pagamento di premi di assicurazione; esecuzione ritardata, errata, non attuata o attuata senza la prescritta diligenza di qualsiasi attività di intermediazione e amministrazione immobiliare; che derivano da concessione o revoca di fidi, crediti e ogni altra forma di finanziamento; qualsiasi operazione finanziaria non conforme a leggi, disposizioni e regolamenti applicabile alla stessa; improprio beneficio da operazioni su valori mobiliari, tratto dall'Assicurato, suoi Amministratori e da altri esponenti aziendali, per effetto di informazioni che non erano a disposizione di altri venditori o compratori di tali valori mobiliari: sanzioni, multe, ammende e penalità a carattere punitivo o esemplare all'Assicurato e sanzioni amministrative delle quali l'Assicurato è coobbligato o obbligato in solido al pagamento; attività di Direttore tecnico di Centri autorizzati di assistenza fiscale (C.A.A.F.); attività di Consigliere d'amministrazione, Sindaco, membro dell'Organismo di vigilanza, Revisore Legale dei conti, membro del Comitato di controllo sulla gestione, del Consiglio di sorveglianza e Revisore in Enti locali; attività di Amministratore svolta in Fondi Pensione, Piani di condivisione degli utili o piani previdenziali o assistenziali aziendali, piani sanitari, piani di stock option o altri programmi di incentivazione a beneficio dei dipendenti della Società amministrata; Perdite patrimoniali che derivano da attività relative a procedure e adempimenti in materia di finanziamenti, agevolazioni, sovvenzioni, contributi e accesso a mezzi finanziari; Perdite patrimoniali che derivano o sono riconducibili al mancato raggiungimento della resa stimata di un raccolto e per quelle relative alla assistenza nella elaborazione delle domande di aiuti comunitari in agricoltura;

- ✗ **L'Assicurazione, inoltre, non comprende la responsabilità per i danni:** a colture, prodotti o animali che derivano da uso o erronea valutazione degli interventi chimici sulle colture erbacee ed arboree e loro prodotti, sulla alimentazione e l'allevamento degli animali e la conservazione, l'utilizzazione e la trasformazione dei relativi prodotti; cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate; mezzi di trasporto sotto carico o scarico, o in sosta nell'ambito di esecuzione di tali operazioni e alle cose trasportate sui mezzi stessi; cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori; condutture sotterranee e impianti sotterranei; cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento, vibrazioni del terreno; provocati da soggetti diversi dai dipendenti e dai lavoratori parasubordinati dell'Assicurato; causati da prodotti e cose in genere dopo la loro consegna a terzi, opere e installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori (per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e a esecuzione frazionata con risultati parziali individuabili in maniera distinta si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte. Ciascuna parte si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori a essa inerenti e comunque dopo 30 giorni da quando è stata resa accessibile all'uso o aperta al pubblico), operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera che si verificano dopo l'esecuzione dei lavori; che derivano da proprietà di fabbricati e dei relativi impianti fissi; che derivano da detenzione o impiego di esplosivi; che derivano da violazione di contratti di lavoro, discriminazione razziale, sessuale o religiosa; che derivano da umidità, stitilicidio e insalubrità dei locali; riguardo ai tirocinanti, che derivano dall'attività professionale svolta; relativi ai casi di encefalite spongiforme o sindromi affini.

TUTELA LEGALE

- ✗ **La Garanzia non opera per:** eventi che derivano da fatto doloso dell'Assicurato; se l'Assicurato è indagato o imputato per Delitto Doloso, la Garanzia opera solo se l'Assicurato viene assolto o proscioltto con sentenza inappellabile o se vi è un provvedimento definitivo di archiviazione per infondatezza della notizia di reato, derubricazione del reato da Doloso a colposo; Controversie e procedimenti che derivano dalla circolazione di veicoli a motore o dalla proprietà o utilizzo di mezzi nautici e aerei in genere; fatti che derivano da Eventi bellici, atti di terrorismo, tumulti popolari, pandemia, scioperi o serrate; danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo, fatti conseguenti a Eventi naturali per i quali viene riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
- ✗ **Le Garanzie sono inoltre escluse per:** la materia amministrativa, fiscale e tributaria, salvo per i procedimenti penali in tali materie e per quanto indicato nelle singole garanzie facoltative, se sottoscritte dal Contraente; Controversie con il proprio datore di lavoro, Controversie con istituti o enti pubblici di Assicurazioni previdenziali e sociali, salvo per l'estensione di garanzia Fisco e previdenza, se sottoscritta dal Contraente; Controversie e procedimenti che riguardano la proprietà intellettuale, il diritto d'autore o di esclusiva e la concorrenza sleale; procedimenti amministrativi diversi dall'opposizione a Sanzioni amministrative; l'opposizione a Sanzioni amministrative in materia fiscale e tributaria; Controversie di Diritto civile che non riguardano Danni extracontrattuali subiti dall'Assicurato, danni causati a terzi o la chiamata in causa dell'assicuratore di responsabilità civile o quanto previsto dalle estensioni accessorie sottoscritte; Controversie e procedimenti che riguardano la proprietà, diritti reali, la conduzione o locazione di beni immobili, salvo quanto previsto nella relativa estensione se stipulata; Richieste di risarcimento di danni causati, se l'Assicurato non ha una Assicurazione di responsabilità civile o se questa polizza non è in regola con il pagamento dei premi; Richieste di risarcimento di danni causati per le quali l'Assicurazione di responsabilità civile non opera per la presenza di una Franchigia o di uno Scoperto; Richieste di risarcimento di danni causati per le quali l'Assicurazione di responsabilità civile non opera per effetto di un'esclusione o perché il caso non rientra fra quelli previsti in copertura, o se la Controversia non si conclude con sentenza passata in giudicato che stabilisce l'inoperatività della copertura di responsabilità civile o la mancanza di responsabilità dell'Assicurato senza condanna della controparte al pagamento delle spese legali; Controversie e i procedimenti di competenza della giustizia sportiva.

Nelle Condizioni di assicurazione della sezione Tutela legale sono inoltre previsti alcune limitazioni di copertura comuni a tutte le Garanzie e un elenco di spese che non sono indennizzabili. Sono, inoltre, previste ulteriori specifiche esclusioni indicate nel DIP aggiuntivo.



Ci sono limiti di copertura?

Le Garanzie prevedono Limiti di risarcimento, Limiti di indennizzo, Franchigie, Scoperti e Termini di aspettativa che sono riportati in Polizza e contenuti nelle Condizioni di assicurazione contraddistinti dal carattere grassetto.

Il DIP aggiuntivo contiene informazioni di dettaglio.



Dove vale la copertura?

- ✓ Per la Responsabilità civile l'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti posti in essere in Unione Europea, Svizzera, Regno Unito, Stato Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, a eccezione della Garanzia accessoria Danno erariale che opera in Italia, Stato Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.
- ✓ Per la Tutela legale l'Assicurazione vale per i Sinistri che avvengono e devono essere trattati negli uffici giudiziari di:
 - tutti gli Stati d'Europa nelle ipotesi di Danni extracontrattuali o di procedimento penale;
 - paesi di Unione Europea e Svizzera, Principato di Monaco, Liechtenstein, Andorra, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano, nelle ipotesi di Controversie di Diritto civile di natura contrattuale;
 - Italia, Stato Città del Vaticano e Repubblica di San Marino nell'ipotesi di opposizione alle Sanzioni amministrative e per Controversie che sono incluse nella Garanzia accessoria Fisco e previdenza e per le Controversie incluse nelle Garanzie accessorie Vertenze clienti e recupero crediti Italia e Vertenze clienti e recupero crediti solo stragiudiziale Italia.

Il servizio assicurativo di consulenza legale telefonica opera in Italia, in relazione a leggi e normative italiane.



Che obblighi ho?

Il Contraente o l'Assicurato **deve**:

- all'attivazione delle Garanzie rendere dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e su eventuali altre polizze in corso per gli stessi rischi e, durante il periodo di validità delle Garanzie, comunicare a Generali Italia i cambiamenti che aggravano o diminuiscono il rischio assicurato.
- **in caso di Sinistro di Responsabilità Civile**, presentare denuncia a Generali Italia o all'Agenzia che gestisce il contratto entro 3 giorni dalla data in cui è avvenuto o in cui l'Assicurato ne è venuto a conoscenza e deve contenere numero di Polizza e nome dell'Agenzia che gestisce il contratto, descrizione precisa del fatto, data, luogo, cause e conseguenze del fatto stesso e generalità e indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni; l'Assicurato deve far pervenire subito a Generali Italia notizia di ogni atto a lui notificato tramite Ufficiale Giudiziario e fornire tutti gli atti e i documenti che occorrono, regolarizzati secondo le norme fiscali di bollo e registro.
- comunicare subito richieste o azioni avanzate da un terzo danneggiato o dagli aventi diritto e mettere a disposizione di Generali Italia o del perito incaricato tutti gli elementi e documenti ritenuti utili.
- **in caso di Sinistro di Tutela Legale**, presentare denuncia tempestivamente a DAS o a Generali Italia, far pervenire tempestivamente a DAS copia di ogni ulteriore atto o documento pervenuto successivamente alla denuncia di Sinistro e ogni notizia utile alla gestione del suo caso. In caso di procedimento penale, denunciare il Sinistro quando ha inizio l'azione penale o comunque nel momento in cui ha avuto notizia di coinvolgimento nell'indagine penale.

Il mancato rispetto anche di uno solo degli obblighi sopra indicati può comportare la perdita dell'Indennizzo e la cessazione delle Garanzie.



Quando e come devo pagare?

Il Premio annuo può essere pagato in unica soluzione o ratealmente.

La rateizzazione può essere mensile (con addebito diretto SDD o su carta di credito senza alcuna maggiorazione), trimestrale (con una maggiorazione del Premio del 3,5% su base annua) o semestrale (con una maggiorazione del Premio del 2,5% su base annua). Il primo Premio o la prima rata di Premio devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure a Generali Italia al rilascio della Polizza stessa; i Premi successivi o le rate di Premio successive alla prima devono essere pagati con le stesse modalità entro il trentesimo giorno dopo quello della scadenza del Prodotto o della rata di Premio.

Il Premio è comprensivo di imposte e deve essere pagato con:

- bonifico bancario o postale su conto corrente intestato a Generali Italia o su conto assicurativo dedicato intestato all'intermediario, espressamente in tale qualità;
- assegno (bancario, postale o circolare) non trasferibile intestato a Generali Italia o all'intermediario, espressamente in tale qualità;
- POS o, quando disponibili, altri sistemi di pagamento elettronico (per i pagamenti che avvengono in Agenzia o, per i Premi successivi al Premio di perfezionamento, tramite l'Area Clienti dal sito www.generali.it o dall'[App MyGenerali](#));
- denaro contante entro il limite per contratto previsto dalla normativa vigente (Premio annuo 750,00 euro);
- altre modalità offerte dal servizio bancario e postale se abilitate dai processi di Generali Italia.

Se il contratto è stato collocato interamente mediante tecniche di comunicazione a distanza, in caso di esercizio del diritto di ripensamento da parte del Contraente, Generali Italia, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, rimborsa il Premio versato, al netto delle imposte. In caso di recesso per Sinistro da parte di Generali Italia, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, Generali Italia rimborsa la parte di Premio relativa al periodo di rischio non corso, escluse le imposte.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura ha durata annuale o poliennale (per la durata poliennale si applica una riduzione di Premio), come indicato in Polizza e ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga il Premio o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se previsto il tacito rinnovo, in mancanza di disdetta, la copertura è prorogata per un anno e così successivamente.

Se pattuita la Retroattività, l'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'Assicurazione, anche se tali richieste sono relative a comportamenti posti in essere prima dell'effetto della Polizza per il numero di anni pattuito. In caso di cessazione definitiva dell'attività professionale durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione, le Richieste di risarcimento - conseguenti a errori o omissioni accaduti o commessi successivamente alla data di Retroattività e fino alla data di cessazione dell'attività - restano coperte, alle Condizioni di Assicurazione in vigore, per ulteriori 10 (dieci) anni, a fronte del pagamento in un'unica soluzione, del relativo Premio.

Per la Tutela legale, in caso di Controversie di Diritto civile di natura contrattuale, il Sinistro è considerato in Garanzia se si verifica trascorsi novanta giorni dalla stipula del contratto.



Come posso disdire la polizza?

Il Contraente o Generali Italia possono impedire la proroga dell'Assicurazione, se prevista, inviando **comunicazione scritta di disdetta con preavviso di almeno 30 giorni prima della scadenza** della Polizza.

Se la **durata è superiore a cinque anni** ed è stata applicata la relativa riduzione del Premio, il Contraente può **recedere dopo il termine di cinque anni con preavviso di almeno 30 giorni** e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale il recesso è stato esercitato.

In caso di esercizio, da parte di Generali Italia, della facoltà di modifica delle Condizioni di Assicurazione o di Premio al momento del rinnovo, anche tacito, dell'Assicurazione giunta a scadenza, se il Contraente non accetta le nuove condizioni proposte attraverso il pagamento del Premio entro il termine di 30 giorni dalla scadenza contrattuale, l'Assicurazione cessa alla scadenza originariamente pattuita maggiorata di 30 giorni.

Generali Italia ha facoltà di recedere dal contratto dopo ogni denuncia di Sinistro, entro 60 giorni dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, inviando relativa comunicazione entro tale termine.

Se il contratto è collocato interamente mediante tecniche di comunicazione a distanza, il Contraente può recedere entro 14 giorni dalla sua conclusione. In tal caso deve inviare richiesta scritta all'Agenzia che gestisce il contratto o a Generali Italia con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.

Assicurazione per la copertura dei rischi di Responsabilità civile professionale e Tutela legale

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Prodotto: Attiva Professione - Non Ordinistica

Data di aggiornamento: 11.07.2026

Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile



Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

GENERALI ITALIA S.p.A. è una società appartenente al gruppo Generali con sede legale in Via Marocchessa, 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) – ITALIA; recapito telefonico: 041.5492111; sito internet: www.generali.it; indirizzo di posta elettronica: info.it@generali.com; indirizzo PEC: generalitalia@pec.generaligroup.com ed è iscritta al numero 1.00021 dell'Albo delle imprese di assicurazione.

Patrimonio netto al 31/12/2025: € 8.716.522.469 di cui risultato economico di periodo € 1.180.954.268. I dati sono riferiti all'ultimo bilancio approvato. Indice di solvibilità (solvency ratio): 258% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri di base e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa Solvency 2 in vigore dal 1° gennaio 2016). La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet <https://www.generali.it/note-legali>.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

Le Garanzie operano, se riportate in Polizza e se è stato corrisposto il relativo Premio, nei limiti indicati nella sezione "Ci sono limiti di Copertura?" e in ogni caso nel limite dei Massimali indicati in Polizza.

OPZIONI CON AUMENTO DEL PREMIO:

Sezione RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE: **Danni da ritardato avvio, interruzione o sospensione di attività** (solo per gli ambiti professionali Marketing/Media/Pubblicità/Comunicazioni, Altre Attività, Altre attività - no perdite patrimoniali); **Danni da inquinamento accidentale** (solo per gli ambiti professionali Marketing/Media/Pubblicità/Comunicazioni, Altre Attività, Altre attività - no perdite patrimoniali); **Arbitrato irrituale e rituale** (solo per ambito professionale Altre attività - no perdite patrimoniali); **Errato trattamento dei danni personali** (solo per ambito professionale Altre attività - no perdite patrimoniali); **Proprietà intellettuale** (solo per ambito professionale Altre attività - no perdite patrimoniali); **Docenza** (solo per ambito professionale Altre attività - no perdite patrimoniali); **Firma Elettronica Avanzata - FEA** (solo per ambito professionale Altre attività - no perdite patrimoniali); **Corsi e convegni** (solo per ambito professionale Altre attività - no perdite patrimoniali);

Sono inoltre disponibili, in funzione dell'ambito professionale selezionato, le seguenti Garanzie opzionali:

Responsabilità solidale; Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro; Progettazione, direzione e collaudo - Danno alle opere e a macchinari/impianti; Danni a condutture e impianti sotterranei e da cedimento del terreno; Verificatore esterno dei progetti delle opere private; Consulenza giudiziale, perizie e visure catastali; Attività di mediatore; Danno erariale; Appalti pubblici; Mancata rispondenza delle opere; Mancato rispetto di norme urbanistiche; Impiego di droni; Elaborazione elettronica dati; Perdita di documenti; Ingegneria informatica; DPO - Data Protection Officer; Commissario di gara; General contractor (chiavi in mano); Sicurezza e salute nelle attività estrattive; Verificatore esterno dei progetti per le opere pubbliche; Custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori; Revisore Legale dei conti; Membro Organismo di Vigilanza (ODV); Esecuzioni immobiliari ai sensi della L.302/1998 e incarichi di custode giudiziario; Invio telematico, Attività in materia di agevolazioni, sovvenzioni e contributi; Stime e perizie; Certificazioni di prodotti e pratiche autorizzative; Aiuti in agricoltura; Prevenzione della contaminazione alimentare; Danni a colture e animali; Attività presso la propria abitazione; Attività presso terzi; Estensione alle perdite patrimoniali; Committenza organizzazione eventi; Spese per mitigare il danno alla reputazione; Diaria per presenza in udienza; Proprietà e conduzione dei locali per lo svolgimento dell'attività professionale; Assicurazione della Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.); Estensione validità territoriale al mondo intero (esclusi USA e Canada); Estensione validità territoriale al mondo intero (compresi USA e Canada); Ultrattività decennale per cessazione del contratto (L.124/2017); Deeming clause.

SEZIONE TUTELA LEGALE: **Retroattività penale:** per i procedimenti penali (come coperti dalla garanzia base) anche per eventi accaduti prima dell'acquisto della Polizza, ma di cui si è avuta conoscenza solo nel periodo di validità della stessa; **Prolungamento postuma:** per eventi avvenuti nel periodo di validità del contratto ma che si sono manifestati entro il numero massimo di anni pattuiti; **Continuità penale:** per gli eventi assicurativi insorti durante la validità della precedente Polizza di Tutela Legale in essere con altro assicuratore e dei quali l'Assicurato viene a conoscenza per la prima volta dopo il periodo di postuma previsto da tale Polizza; **Garanzia contrattuale:** per Controversie di Diritto civile di natura contrattuale, per presunti inadempimenti propri o di controparte, che riguardano: forniture di beni o prestazioni di servizi richiesti o commissionati, vertenze di lavoro con soggetti iscritti nel Libro unico del lavoro; **Vertenze clienti e recupero crediti Italia/Vertenze clienti e recupero crediti UE:** difesa per richieste di risarcimento di danni avanzate da terzi o clienti, in conseguenza di un presunto danno provocato dall'Assicurato nell'esercizio della sua attività professionale, ma con la responsabilità civile professionale attiva; affrontare Controversie di Diritto civile di natura contrattuale che riguardano forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dal Contraente esclusivamente a clienti, anche a distanza (per esempio, via web). Sono incluse le Controversie per il recupero di crediti. Vale solo in Italia o in Unione europea, a scelta del Contraente; **Vertenze clienti e recupero crediti solo stragiudiziale Italia:** per la risoluzione amichevole in Italia, in ambito stragiudiziale, di Controversie di natura contrattuale, per presunti inadempimenti propri o di controparte, che riguardano forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dal Contraente a clienti,

anche a distanza (per esempio, via web), compreso il recupero del credito, le spese legali, peritali e investigative necessarie per la sola risoluzione amichevole delle Controversie; **Garanzia Cyber**: difesa legale dell'Assicurato a seguito di attacco informatico, in caso di furto d'identità e/o di utilizzo contrario alla legge da parte di terzi dei propri dati personali o finanziari e violazione dei dati personali; **Fisco e previdenza**: per affrontare procedimenti di natura tributaria e fiscale previsti dal d.lgs. n. 472/1997 e successive modifiche e integrazioni; per affrontare Controversie con istituti o enti pubblici di assicurazioni previdenziali e sociali diverse da quelle che riguardano il mancato o irregolare pagamento di contributi; **Tutela legale della proprietà e conduzione dei locali per lo svolgimento dell'attività professionale**.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE

Esclusione Cyber

La presente polizza non copre:

qualsiasi perdita, pretesa, multe, ammende e penali, costo o spesa di qualsiasi natura, responsabilità, danni materiali o non materiali di qualunque natura, danni da interruzione di esercizio, costi di ricerca, di ricreazione, raccolta o assemblaggio dei Dati, danni corporali e danni da stress emotivo/sofferenza psicologica di qualsiasi natura, direttamente o indirettamente causati e/o derivanti da e/o connessi e/o attribuibili anche in parte ai seguenti eventi:

- **Atto Cyber e Incidente Cyber** ivi inclusa, ogni azione adottata per controllarli, prevenirli, terminarli o porvi comunque rimedio;
 - **Perdita di utilizzo, riduzione di funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino o riproduzione di qualsiasi Dato Informatico**, compreso qualsiasi importo attinente al valore di tali Dati;
- indipendentemente da qualsiasi altra causa o evento che vi contribuisce, contemporaneamente o in qualsiasi altra sequenza.



Ci sono limiti di copertura?

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE

Danni da ritardo avvio, interruzione o sospensione di attività: Scoperto 10% minimo 1.500,00 euro. Limite di risarcimento 30% Massimale RC;
Danni da inquinamento accidentale: Scoperto 10% minimo 1.500,00 euro. Limite di risarcimento 250.000,00 euro; **Arbitrato irrituale e rituale:** Scoperto 10% minimo 5.000,00 euro. Limite di risarcimento 1/3 Massimale RC con il massimo di 350.000,00 euro; **Errato trattamento dei dati personali:** Scoperto 10% minimo 1.500,00 euro. Limite di risarcimento 250.000,00 euro; **Proprietà intellettuale:** Scoperto 10% minimo 1.500,00 euro. Limite di risarcimento 500.000,00 euro; **Docenza:** Limite di risarcimento 50.000,00 euro; **Firma Elettronica Avanzata (FEA):** Scoperto 10% minimo 2.500,00 euro. Limite di risarcimento 500.000,00 euro; **Corsi e convegni:** Limite di risarcimento 50.000,00 euro; **Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro:** Scoperto 10% minimo 1.500,00 euro. Limite di risarcimento 50% Massimale RC con il massimo di 5.000.000,00 euro per danni patrimoniali; **Progettazione, direzione e collaudo – Danno alle opere e a macchinari/impianti:** Limite di risarcimento 50.000,00 euro per danni a macchinari e impianti; **Verificatore esterno dei progetti delle opere private:** Scoperto 10% minimo 1.500,00 euro. Limite di risarcimento 150.000,00 euro per Sinistro e 300.000,00 euro per anno; **Consulenza giudiziale, perizie e visure catastali:** Limite di risarcimento 1/3 Massimale RC con il massimo di 500.000,00 euro; **Attività di mediatore:** Scoperto 10% minimo 1.500,00 euro. Limite di risarcimento 500.000,00 euro; **Danno erariale:** Limite di risarcimento 50% del massimale RC; **Mancata rispondenza delle opere:** Scoperto 10% minimo 2.500,00 euro. Limite di risarcimento 50% del massimale RC; **Mancato rispetto di norme urbanistiche:** Scoperto 10% minimo 2.500,00 euro. Limite di risarcimento 50% del massimale RC; **Impiego di droni:** Franchigia indicata in Polizza; **Perdita di documenti:** Scoperto 10% minimo 1.500,00 euro. Limite di risarcimento 100.000,00 euro; **DPO:** Scoperto 10% minimo 2.500,00 euro. Limite di risarcimento 150.000,00 euro; **Ingegneria informatica:** Limite di risarcimento 30% del massimale RC; **Commissario di gara:** Scoperto 10% minimo 1.500,00 euro. Limite di risarcimento 150.000,00 euro; **Sicurezza e salute nelle attività estrattive:** Scoperto 10%. Limite di risarcimento 50% del massimale RC con il massimo di 5.000.000,00 euro; **Verificatore esterno dei progetti per le opere pubbliche:** Scoperto 10% minimo 1.500,00 euro. Limite di risarcimento 150.000,00 euro per Sinistro e 300.000,00 euro per anno; **Custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori:** Limite di risarcimento 2.000,00 euro per Sinistro e 10.000,00 euro per anno; **Revisore Legale dei conti:** Scoperto 10% minimo 5.000,00 euro. Limite di risarcimento 1/3 Massimale RC con il massimo di 500.000,00 euro; **Membro Organismo di Vigilanza:** Scoperto 10% minimo 5.000,00 euro. Limite di risarcimento 1/3 Massimale RC con il massimo di 500.000,00 euro; **Esecuzioni immobiliari ai sensi della L.302/1998 e di custode giudiziario:** Scoperto 10% minimo 2.500,00 euro. Limite di risarcimento 500.000,00 euro; **Attività in materia di agevolazioni, sovvenzioni e contributi:** Franchigia 1.500,00 o 2.000,00. Limite di risarcimento rispettivamente 5.000,00 Sinistro/10.000,00 anno o 15.000,00 Sinistro/15.000,00 anno; **Stime e perizie:** Limite di risarcimento 50.000,00 euro; **Certificazioni di prodotti e pratiche autorizzative:** Scoperto 10% minimo 1.500,00 euro. Limite di risarcimento 500.000,00 euro; **Aiuti in agricoltura:** Limite di risarcimento 50% del Massimale RC con il massimo di 50.000,00 per Sinistro e 500.000,00 per anno; **Prevenzione della contaminazione alimentare:** Limite di risarcimento 50% del Massimale RC; **Danni a colture e animali:** Scoperto 10% minimo 2.500,00 euro. Limite di risarcimento 100.000,00 euro; **Attività presso terzi:** Franchigia 250,00 euro. Limite di risarcimento 50.000,00 euro; **Estensione alle perdite patrimoniali:** Scoperto 10% minimo 1.000,00 euro. Limite di risarcimento 25.000,00 euro; **Spese per mitigare il danno alla reputazione:** Limite di risarcimento 25.000,00 euro; **Diaria per presenza in udienza:** Limite di risarcimento 50.000,00 euro; **Proprietà e conduzione dei locali per lo svolgimento dell'attività professionale:** Franchigia 100,00 euro per danni da spargimento di acqua a seguito di rotture accidentali di tubature o condutture.

SEZIONE TUTELA LEGALE

Spese per difendersi in procedimento penale per Delitto Doloso - anticipo delle spese in attesa della conclusione del procedimento: fino a 5.000,00 euro; **Spese per presentare opposizione contro una Sanzione amministrativa, in caso di Responsabilità amministrativa da reato:** Limite di indennizzo 2.500,00 euro per Sinistro; **Spese per difendersi da Richieste di risarcimento di Danni extracontrattuali avanzate da terzi in conseguenza di un presunto Fatto illecito dell'Assicurato – per la citazione in giudizio dell'assicuratore della responsabilità civile:** fino a 1.000,00 euro per Sinistro; **Attività di Litigation PR (tutela della propria reputazione sui media):** fino a 5.000,00 euro per Sinistro (opera solo per i servizi offerti dal fornitore individuato da DAS).

Tutte le Garanzie opzionali operano nei limiti del massimale della Garanzia Tutela Legale, con i seguenti sottolimiti: Garanzia Contrattuale: fino a 1.000,00 euro per l'eventuale citazione in giudizio dell'Assicuratore della responsabilità civile; **Vertenze clienti e recupero crediti Italia/UE:** Limite di indennizzo 50% Massimale Tutela Legale, nel caso in cui l'Assicurazione di responsabilità civile non opera o in caso di mancata risposta dell'Assicuratore.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto alle persone fisiche, alle imprese e altri enti, che esercitano un'attività professionale volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi, che abbiano espresso il bisogno di protezione del patrimonio.



Quali costi devo sostenere?

Il prodotto prevede costi medi di intermediazione del 17,60% del Premio imponibile pagato dal Contraente.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'Impresa assicuratrice	I reclami possono essere presentati con le seguenti modalità: - Con lettera inviata a Generali Italia S.p.A. – Customer Advocacy e Tutela Cliente - Via Leonida Bissolati, 23 - Roma - CAP 00187; - Tramite il sito internet della Compagnia www.generali.it, nella sezione Reclami; - Tramite mail all'indirizzo: reclami.it@generali.com. La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Customer Advocacy e Tutela Cliente. Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni. Il termine può essere sospeso per massimo 15 giorni per eventuali integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito al comportamento di Agenti, loro dipendenti e collaboratori.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it. Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è disponibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per i consumatori – Reclami".
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie quali:	
Arbitro Assicurativo	È obbligatorio ricorrere all'Arbitro Assicurativo previsto dalla legge come condizione di procedibilità dell'eventuale azione giudiziaria, in alternativa alla Mediazione. Il ricorso va presentato tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione	È obbligatorio ricorrere alla Mediazione prevista dalla legge come condizione di procedibilità per le controversie sui contratti di assicurazione. L'istanza deve essere inoltrata all'indirizzo PEC generali_mediazione@pec.generaligroup.com o presso la sede legale di Generali. È possibile interpellare un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013 n. 98).
Negoziazione assistita	È possibile ricorrere alla negoziazione assistita tramite richiesta del proprio avvocato a Generali Italia.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	È possibile attivare: arbitrato per le Garanzie di Tutela Legale. In caso di disaccordo tra Assicurato e DAS sull'opportunità di ricorrere al procedimento giudiziario e alla successiva gestione della vertenza, la decisione, a richiesta di una delle parti, è demandata a un arbitro. L'istanza di attivazione dell'arbitrato nei confronti di DAS deve essere inviata all'indirizzo PEC: servizio_clienti@pec.das.it o tramite Raccomandata a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. Via Enrico Fermi 9/B - 37135 Verona. procedura FIN-NET per la risoluzione delle liti transfrontaliere. È possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare la rete FIN-NET rivolgendosi al soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede l'Impresa di assicurazione (rintracciabile sul sito della Commissione europea: Rete per la risoluzione delle controversie finanziarie: FIN-NET - Commissione europea o https://finance.ec.europa.eu/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-net-work-fin-net_it)

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	L'imposta dovuta sul Premio imponibile è: 22,25% (21,25% imposta dovuta sulle assicurazioni di cui l'1% di addizionale antiracket – antiusura) per le Garanzie di Responsabilità civile e 21,25% per le Garanzie di Tutela legale.
---	---

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?

Diritto all'oblio oncologico	Se il cliente è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche.
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o per la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO CON LE SEGUENTI FUNZIONALITÀ: VERIFICARE I CONTRATTI ATTIVI E LE GARANZIE ACQUISTATE; VISUALIZZARE LA DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE; PAGARE I PREMI DI POLIZZA SUCCESSIVI AL PREMIO DI PERFEZIONAMENTO; CONSULTARE E AGGIORNARE I DATI PERSONALI E I CONSENSI PRIVACY; SEGNALARE UN SINISTRO.

Indice



INDICE

Contratto di assicurazione di Responsabilità Civile Professionale e Tutela legale CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

PAG.

PRESENTAZIONE PRODOTTO	1
DEFINIZIONI COMUNI	9
DEFINIZIONI SPECIFICHE DELLA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE	10
DEFINIZIONI SPECIFICHE DELLA SEZIONE TUTELA LEGALE	11
NORME CHE DISCIPLINANO LA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE	13
 Che cosa è assicurato?	13
Art. 1.1 Oggetto dell'assicurazione	13
Art. 1.2 Oggetto dell'assicurazione - Precisazioni	13
• Danni da ritardato avvio, interruzione o sospensione di attività	13
• Danni da inquinamento accidentale	14
• Arbitrato irrituale e rituale	14
• Errato trattamento dei dati personali	14
• Proprietà intellettuale	14
• Docenza	14
• Firma Elettronica Avanzata (FEA)	14
• Corsi e convegni	15
Art. 1.3 Studio associato o Società professionali	15

Art. 1.4 Pluralità di assicurati - Massimo risarcimento	15
Art. 1.5 Non cumulabilità copertura assicurativa	15
 Ci sono limiti di copertura?	15
TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO	15
 Che cosa è assicurato? Garanzie accessorie	16
Art. 1.6 Pluralità di assicurati - responsabilità solidale	16
Art. 1.7 Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro	16
Art. 1.8 Progettazione, direzione e collaudo - Danno alle opere e a macchinari/impianti	16
Art. 1.9 Danni da ritardato avvio, interruzione o sospensione di attività	16
Art. 1.10 Danni da inquinamento accidentale	16
Art. 1.11 Arbitrato irrituale e rituale	17
Art. 1.12 Errato trattamento dei dati personali	17
Art. 1.13 Proprietà intellettuale	17
Art. 1.14 Docenza	17
Art. 1.15 Firma Elettronica Avanzata (FEA)	17
Art. 1.16 Corsi e convegni	17
Art. 1.17 Danni a condutture e impianti sotterranei e da cedimento del terreno	18
Art. 1.18 Verificatore esterno dei progetti delle opere private	18
Art. 1.19 Consulenza giudiziale, perizie e visure catastali	18
Art. 1.20 Attività di mediatore	18
Art. 1.21 Danno erariale	18
Art. 1.22 Appalti pubblici	19
Art. 1.23 Mancata rispondenza delle opere	19
Art. 1.24 Mancato rispetto di norme urbanistiche	19
Art. 1.25 Impiego di droni	19
Art. 1.26 Elaborazione elettronica dati	20
Art. 1.27 Perdita di documenti	20
Art. 1.28 Ingegneria informatica	20
Art. 1.29 DPO - Data protection officer	20
Art. 1.30 Commissario di gara	20
Art. 1.31 General contractor (chiavi in mano)	21
Art. 1.32 Sicurezza e salute nelle attività estrattive	21
Art. 1.33 Verificatore esterno dei progetti per le opere pubbliche	21
Art. 1.34 Custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori	22
Art. 1.35 Revisore Legale dei conti	22
Art. 1.36 Membro Organismo di Vigilanza (ODV)	22
Art. 1.37 Esecuzioni immobiliari ai sensi della L.302/1998 e di custode giudiziario	23
Art. 1.38 Invio telematico	23
Art. 1.39 Attività in materia di agevolazioni, sovvenzioni e contributi	23
Art. 1.40 Stime e perizie	23
Art. 1.41 Certificazione di prodotti e pratiche autorizzative	23
Art. 1.42 Aiuti in agricoltura	23

Art. 1.43 Prevenzione della contaminazione alimentare	24
Art. 1.44 Danni a colture e animali	24
Art. 1.45 Attività presso la propria abitazione	24
Art. 1.46 Attività presso terzi	24
Art. 1.47 Estensione alle perdite patrimoniali	24
Art. 1.48 Committenza organizzazione eventi	25
Art. 1.49 Spese per mitigare il danno alla reputazione	25
Art. 1.50 Diaria per presenza in udienza	25
Art. 1.51 Proprietà e conduzione dei locali per lo svolgimento dell'attività professionale	26
Art. 1.52 Assicurazione della Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.)	26



Ci sono limiti di copertura? Garanzie accessorie

TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO



Che cosa NON è assicurato?

Art. 1.55 Esclusioni	28
Art. 1.56 Franchigia di sezione	30
Art. 1.57 Soggetti non considerati terzi	31



Dove vale la copertura?

Art. 1.58 Estensione territoriale	31
-----------------------------------	----

NORME CHE DISCIPLINANO LA SEZIONE TUTELA LEGALE



Che cosa è assicurato?

Art. 1.1 Tutela legale	32
Art. 1.2 Chi è Assicurato?	33



Ci sono limiti di copertura?

TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO



Che cosa è assicurato? Garanzie accessorie

Art. 1.4 Retroattività penale	34
Art. 1.5 Prolungamento postuma	34
Art. 1.6 Continuità penale	34
Art. 1.7 Garanzia Contrattuale	35
Art. 1.8 Vertenze clienti e recupero crediti Italia	35
Art. 1.9 Vertenze clienti e recupero crediti UE	36
Art. 1.10 Vertenze clienti e recupero crediti solo stragiudiziale Italia	37
Art. 1.11 Garanzia Cyber	37
Art. 1.12 Fisco e previdenza	37
Art. 1.13 Tutela legale della proprietà e conduzione dei locali per lo svolgimento dell'attività professionale	38



Che cosa NON è assicurato?

Art. 1.14 Esclusioni	38
Art. 1.15 Limitazioni di copertura comuni a tutte le Garanzie	39
Art. 1.16 Quali spese non sono sostenute o rimborsate da Generali Italia	39



Dove vale la copertura?

Art. 1.17 Estensione territoriale

NORME CHE DISCIPLINANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE IN GENERALE



Che obblighi ho?

Quali obblighi ha l'impresa

Art. 2.1 Efficacia dell'assicurazione

Art. 2.2 Dichiarazioni del Contraente

Art. 2.3 Assicurazioni presso diversi assicuratori

Art. 2.4 Comunicazione tra le Parti

Art. 2.5 Legge applicabile e Foro competente

Art. 2.6 Inoperatività della copertura per sanzioni internazionali



Quando e come devo pagare?

Art. 2.7 Adeguamento del premio in caso di aumento del fatturato

Art. 2.8 Pagamento del premio e decorrenza dell'assicurazione - Mezzi di pagamento del premio

Art. 2.9 Oneri fiscali



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Art. 2.10 Validità temporale - Retroattività e Postuma



Come posso disdire la Polizza?

Art. 2.11 Diritto di ripensamento

Art. 2.12 Modifica e scadenza, proroga e disdetta

Art. 2.13 Recesso in caso di sinistro

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO DELLA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE



Che obblighi ho?

Quali obblighi ha l'impresa

Art. 3.1 Denuncia di sinistro

Art. 3.2 Obblighi in caso di sinistro

Art. 3.3 Gestione della vertenza di danno e spese legali

Art. 3.4 Termine per il pagamento del Sinistro

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO DELLA SEZIONE TUTELA LEGALE



Che obblighi ho?

Quali obblighi ha l'impresa

Art. 3.1 Cosa fare in caso di sinistro

Art. 3.2 Modalità di gestione delle prestazioni

Art. 3.3 Quali regole occorre rispettare per avere diritto alle prestazioni: i casi di decadenza

Art. 3.4 Esonero di responsabilità

Art. 3.5 Arbitrato per conflitto di interesse o disaccordo sulla gestione delle prestazioni

Art. 3.6 Quando un Sinistro è considerato in garanzia

PRESENTAZIONE PRODOTTO

Il prodotto offre la copertura assicurativa ai professionisti che non devono iscriversi a un Albo professionale e che vogliono proteggersi per quanto sono tenuti a pagare – quali civilmente responsabili ai sensi di legge – a titolo di risarcimento per Danni materiali e Perdite patrimoniali in maniera involontaria causati a terzi nello svolgimento della propria attività.

La copertura è disponibile per:

- la protezione della professione svolta;
 - la protezione della specifica attività svolta nell'ambito di un singolo incarico o progetto.
- Solo per la protezione della professione svolta, è prevista anche una copertura di Tutela legale.

Gli ambiti e le qualifiche professionali che rientrano in copertura sono:

AMBITO PROFESSIONALE	QUALIFICA PROFESSIONALE
Consulente aziendale e gestionale	Consulente: familiare, per l'orientamento, di azienda/impresa, agricolo-forestale/arboriale, ambientale (no fisico), per la sicurezza RSPP, per l'energia, per l'efficienza energetica, per l'ecologia, gestionale/per ell'efficienza operativa, strategico, zoologico, per la corporate identity, per il reclutamento del personale a tempo indeterminato, per il reclutamento del personale temporaneo, per brevetti e proprietà intellettuale, marketing e vendite (no vendite online), pubbliche relazioni, pubblicitario, ricerche di mercato, brand consulting, di immagine/costumista
Design & Costruzioni	Designer, garden designer, fashion designer, Società di interior design
Marketing/Media/Pubblicità/Comunicazioni	Consulenza multimediale, visual design, illustratore
Altre attività	Perito tribunale (per esempio grafologo, gemmologo, numismatico), esperto in arbitraggio/mediatore/broker, traduttore, interprete, ricercatore universitario (no dipendente pubblico), wedding planner, archeologo (amministrativo)/storico dell'arte (no restauratore)/esperto tutela e conservazione, istruttore cinofilo, psicologo/assistente sociale in ambito formativo e sociale (no sanitario), ispettore motorizzazione (no dipendente pubblico), tutor microcredito, agenzia pratiche auto, personal manager, temporary manager, disegnatore industriale (esclusa progettazione), società di certificazione di processo (per esempio ISO, UNI)

Altre attività (no perdite patrimoniali)	Property manager (no agente immobiliare), formatore, life coach e olistico (no sanitario), tages mutter e duola, guida turistica e naturalistica, borsista/stagista/tirocinante (no medico o sanitario), dog sitter, personal trainer, istruttore yoga, istruttore sportivo (atletica leggera, danza, ginnastica, nuoto, pallacanestro, pallanuoto, pallamano, pallavolo, tennis, golf, padel), Istruttore sportivo (baseball, softball, calcio, canottaggio, canoa, scherma, tiro a segno/volo, tuffi, vela/windsurf, ciclismo, sci di fondo), Istruttore sportivo (atletica pesante, lotta (escluse arti marziali), pesi, ippica/equitazione, rugby, pattinaggio, sci alpino (escluso sci estremo)), archivista/bibliotecario, terapeuta/insegnante musicale, terapeuta vocale/vocal coach, podologo bovino/esperto benessere animale (no ambito sanitario), consulor/mediatore familiare, pedagogista in ambito sociale, educatore comunità infantili e sociosanitario, consulente pedagogico e ambientale per benessere psicofisico (no ambito sanitario), consulente nutrizionale (no ambito sanitario), personal shopper, tanatoesteta, tassidermista, social media manager, content creator, attore, regista multimediale, copywriter, società di formazione
---	---

Le Condizioni di Assicurazione contengono le norme che disciplinano il contratto e sono composte da:

- Definizioni
- Norme che disciplinano la sezione Responsabilità civile professionale (valide se acquistata)
- Norme che disciplinano la sezione Tutela legale (valide se acquistata)
- Norme che disciplinano il contratto di Assicurazione in generale (norme comuni a tutte le garanzie attivate)
- Norme che operano in caso di sinistro della sezione Responsabilità civile professionale
- Norme che operano in caso di sinistro della sezione Tutela legale

Funzionamento

Per la copertura della professione svolta, le Garanzie Responsabilità civile e Tutela legale possono essere attivate insieme o anche da sole.

Per ciascun ambito professionale, le Garanzie accessorie sono attivabili nel rispetto delle regole illustrate nella rispettiva Tabella delle Garanzie.

Le Garanzie operano se riportate in Polizza e se è stato corrisposto il relativo Premio.

TABELLA DELLE GARANZIE

Garanzia base	Garanzia principale che può essere attivata da sola
Garanzia accessoria	Garanzia che può essere attivata solo con una Garanzia base
Condizioni di attivazione	Regole per poter attivare Garanzie base e Garanzie accessorie

Per ambito professionale: CONSULENTE AZIENDALE E GESTIONALE

GARANZIE BASE	GARANZIE ACCESSORIE	CONDIZIONI DI ATTIVAZIONE
Responsabilità civile professionale Comprende: - Danni da ritardato avvio, interruzione o sospensione di attività - Danni da inquinamento accidentale - Arbitrato irrituale e rituale - Errato trattamento dei dati personali - Proprietà intellettuale - Docenza - Firma elettronica avanzata (FEA) - Corsi e convegni		
	Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro	Attivabile con RC professionale
	Progettazione, direzione e collaudo – Danno alle opere e a macchinari/impianti	Attivabile con RC professionale
	Verificatore esterno dei progetti delle opere private	Attivabile con RC professionale
	Consulenza giudiziale, perizie e visure catastali	Attivabile con RC professionale
	Attività di mediatore	Attivabile con RC professionale
	Danno erariale	Attivabile con RC professionale
	Appalti pubblici	Attivabile con RC professionale
	Elaborazione elettronica dati	Attivabile con RC professionale
	Ingegneria informatica	Attivabile con RC professionale
	DPO – Data protection officer	Attivabile con RC professionale
	Commissario di gara	Attivabile con RC professionale
	General contractor (chiavi in mano)	Attivabile con RC professionale
	Sicurezza e salute nelle attività estrattive	Attivabile con RC professionale
	Verificatore esterno dei progetti per le opere pubbliche	Attivabile con RC professionale
	Custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori	Attivabile con RC professionale
	Revisore Legale dei conti	Attivabile con RC professionale
	Membro Organismo di Vigilanza (ODV)	Attivabile con RC professionale
	Esecuzioni immobiliari ai sensi della L.302/1998 e di custode giudiziario	Attivabile con RC professionale
	Invio telematico	Attivabile con RC professionale
	Attività in materia di agevolazioni, sovvenzioni e contributi	Attivabile con RC professionale

	Stime e perizie	Attivabile con RC professionale
	Certificazione di prodotti e pratiche autorizzative	Attivabile con RC professionale
	Aiuti in agricoltura	Attivabile con RC professionale
	Prevenzione della contaminazione alimentare	Attivabile con RC professionale
	Danni a colture e animali	Attivabile con RC professionale

Per ambito professionale: DESIGN & COSTRUZIONI

GARANZIE BASE	GARANZIE ACCESSORIE	CONDIZIONI DI ATTIVAZIONE
Responsabilità civile professionale Comprende: - Danni da ritardato avvio, interruzione o sospensione di attività - Danni da inquinamento accidentale - Arbitrato irrituale e rituale - Errato trattamento dei dati personali - Proprietà intellettuale - Docenza - Firma elettronica avanzata (FEA) - Corsi e convegni		
	Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro	Attivabile con RC professionale
	Progettazione, direzione e collaudo – Danno alle opere e a macchinari/impianti	Attivabile con RC professionale
	Verificatore esterno dei progetti delle opere private	Attivabile con RC professionale
	Consulenza giudiziale, perizie e visure catastali	Attivabile con RC professionale
	Attività di mediatore	Attivabile con RC professionale
	Danno erariale	Attivabile con RC professionale
	Appalti pubblici	Attivabile con RC professionale
	Elaborazione elettronica dati	Attivabile con RC professionale
	Ingegneria informatica	Attivabile con RC professionale
	DPO – Data protection officer	Attivabile con RC professionale
	Commissario di gara	Attivabile con RC professionale
	General contractor (chiavi in mano)	Attivabile con RC professionale
	Sicurezza e salute nelle attività estrattive	Attivabile con RC professionale
	Verificatore esterno dei progetti per le opere pubbliche	Attivabile con RC professionale
	Invio telematico	Attivabile con RC professionale

	Attività in materia di agevolazioni, sovvenzioni e contributi	Attivabile con RC professionale
	Stime e perizie	Attivabile con RC professionale
	Mancata rispondenza delle opere	Attivabile con RC professionale
	Mancato rispetto di norme urbanistiche	Attivabile con RC professionale

Per ambito professionale: MARKETING / MEDIA / PUBBLICITÀ / COMUNICAZIONI

GARANZIE BASE	GARANZIE ACCESSORIE	CONDIZIONI DI ATTIVAZIONE
Responsabilità civile professionale Comprende: - Arbitrato irrituale e rituale - Errato trattamento dei dati personali - Proprietà intellettuale - Docenza - Firma elettronica avanzata (FEA) - Corsi e convegni		
	Danni da ritardato avvio, interruzione o sospensione di attività	Attivabile con RC professionale
	Danni da inquinamento accidentale	Attivabile con RC professionale
	Verificatore esterno dei progetti delle opere private	Attivabile con RC professionale
	Consulenza giudiziale, perizie e visure catastali	Attivabile con RC professionale
	Attività di mediatore	Attivabile con RC professionale
	Elaborazione elettronica dati	Attivabile con RC professionale
	Ingegneria informatica	Attivabile con RC professionale
	DPO – Data protection officer	Attivabile con RC professionale
	Commissario di gara	Attivabile con RC professionale
	Invio telematico	Attivabile con RC professionale

Per ambito professionale: ALTRE ATTIVITÀ

GARANZIE BASE	GARANZIE ACCESSORIE	CONDIZIONI DI ATTIVAZIONE
Responsabilità civile professionale Comprende: - Arbitrato irrituale e rituale - Errato trattamento dei dati personali - Proprietà intellettuale - Docenza - Firma elettronica avanzata (FEA) - Corsi e convegni		

	Danni da ritardato avvio, interruzione o sospensione di attività	Attivabile con RC professionale
	Danni da inquinamento accidentale	Attivabile con RC professionale
	Verificatore esterno dei progetti delle opere private	Attivabile con RC professionale
	Consulenza giudiziale, perizie e visure catastali	Attivabile con RC professionale
	Attività di mediatore	Attivabile con RC professionale
	Elaborazione elettronica dati	Attivabile con RC professionale
	Ingegneria informatica	Attivabile con RC professionale
	DPO – Data protection officer	Attivabile con RC professionale
	Commissario di gara	Attivabile con RC professionale
	Invio telematico	Attivabile con RC professionale
	Custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori	Attivabile con RC professionale
	Attività in materia di agevolazioni, sovvenzioni e contributi	Attivabile con RC professionale
	Stime e perizie	Attivabile con RC professionale

Per ambito professionale: ALTRE ATTIVITÀ (no perdite patrimoniali)

GARANZIE BASE	GARANZIE ACCESSORIE	CONDIZIONI DI ATTIVAZIONE
Responsabilità civile professionale		
	Danni da ritardato avvio, interruzione o sospensione di attività	Attivabile con RC professionale
	Danni da inquinamento accidentale	Attivabile con RC professionale
	Arbitrato irrituale e rituale	Attivabile con RC professionale
	Errato trattamento dei dati personali	Attivabile con RC professionale
	Proprietà intellettuale	Attivabile con RC professionale
	Docenza	Attivabile con RC professionale
	Firma elettronica avanzata (FEA)	Attivabile con RC professionale
	Corsi e convegni	Attivabile con RC professionale
	Estensione alle perdite patrimoniali	Attivabile con RC professionale

GARANZIE COMUNI A TUTTI GLI AMBITI PROFESSIONALI

GARANZIE BASE	GARANZIE ACCESSORIE	CONDIZIONI DI ATTIVAZIONE
	Responsabilità solidale	Attivabile con RC professionale

	Danni a condutture e impianti sotterranei e da cedimento del terreno	Attivabile con RC professionale
	Impiego di droni	Attivabile con RC professionale
	Perdita di documenti	Attivabile con RC professionale
	Attività presso la propria abitazione	Attivabile con RC professionale
	Attività presso terzi	Attivabile con RC professionale
	Committenza organizzazione eventi	Attivabile con RC professionale
	Spese per mitigare il danno alla reputazione	Attivabile con RC professionale
	Diaria per presenza in udienza	Attivabile con RC professionale
	Proprietà e conduzione dei locali per lo svolgimento dell'attività professionale	Attivabile con RC professionale
	Assicurazione della Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.)	Attivabile con RC professionale e con Proprietà e conduzione dei locali per lo svolgimento dell'attività
	Ultrattività decennale per cessazione del contratto (L.124/2017)	Attivabile con RC professionale
	Deeming clause	Attivabile con RC professionale

Tutela Legale Comprende: - difesa in un procedimento penale per Delitto colposo o per contravvenzione (anche fiscale e amministrativa); - difesa in un procedimento penale per Delitto doloso, se l'Assicurato è prosciolto o assolto; - presentazione di opposizione contro una Sanzione amministrativa per la presunta inosservanza di una norma di legge, eccetto la normativa fiscale e tributaria; - assistenza legale per un Danno extracontrattuale subito dall'Assicurato a causa di Fatto illecito di terzi; - difesa da richieste di risarcimento di Danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un presunto Fatto illecito dell'Assicurato (solo se presente la garanzia di RC); - supporto immediato con la consulenza legale telefonica e l'anticipo di denaro per il pagamento di cauzioni; - attività di Litigation PR necessarie a tutelare la propria reputazione sui media.		
	Retroattività penale	Attivabile con Tutela legale
	Prolungamento postuma	Attivabile con Tutela legale
	Continuità penale	Attivabile con Tutela legale
	Garanzia Contrattuale	Attivabile con Tutela legale
	Vertenze clienti e recupero crediti Italia	Attivabile con Tutela legale solo in abbinamento con Garanzia Contrattuale. Non attivabile con Vertenze clienti e recupero crediti UE
	Vertenze clienti e recupero crediti UE	Attivabile con Tutela legale e solo in abbinamento con Garanzia Contrattuale. Non attivabile con Vertenze clienti e recupero crediti Italia
	Vertenze clienti e recupero crediti solo stragiudiziale Italia	Attivabile con Tutela legale e selezionabile solo in abbinamento con Garanzia Contrattuale
	Garanzia Cyber	Attivabile con Tutela legale
	Fisco e previdenza	Attivabile con Tutela legale
	Tutela legale della proprietà e conduzione dei locali per lo svolgimento dell'attività professionale	Attivabile con Tutela legale

AVVERTENZE

Per facilitare la lettura del documento, abbiamo utilizzato i seguenti strumenti grafici:

- **AVVERTENZE**: per richiamare l'attenzione a prendere consapevolezza di particolari regole;
- **Carattere grassetto**: per dare maggior risalto al testo da leggere con particolare attenzione;
- **Lettera iniziale maiuscola**: per indicare che la parola è presente e ha il significato descritto nelle Definizioni;
- **Box con esempi**:



Per aiutare a comprendere, con un esempio pratico, il contenuto o il funzionamento delle Garanzie.

In caso di Sinistro sulle Garanzie di Responsabilità civile professionale, il Contraente o l'Assicurato deve subito fare denuncia all'Agenzia di riferimento che fornisce aiuto. In alternativa, può inviare una comunicazione per iscritto alla sede legale di Generali Italia, tramite lettera raccomandata o PEC ai seguenti recapiti:

Generali Italia S.p.A.

Via Marocchesa 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV)

PEC: generaliiitalia@pec.generaligroup.com

È possibile registrarsi e accedere in modo gratuito all'Area Clienti dal sito www.generali.it o dall'App MyGenerali.

In caso di Sinistro sulle Garanzie di Tutela legale, il Contraente o l'Assicurato deve contattare subito DAS, alla quale Generali Italia ha scelto di affidare la gestione dei Sinistri di Tutela legale

- ai seguenti numeri:

Numero Verde 800 880 880

+39 02 8295 1155 per chiamate dall'estero

- alla mail: sinistri@das.it.

A quest'ultima devono essere inviate tutte le denunce, i documenti e ogni altro elemento relativi a tali Sinistri.

Tramite l'Area Clienti è possibile:

- verificare i contratti attivi e le garanzie acquistate;
- visualizzare la documentazione contrattuale;
- pagare i Premi di Polizza successivi al Premio di perfezionamento;
- consultare e aggiornare i dati personali e i consensi privacy;
- segnalare un Sinistro.

DEFINIZIONI COMUNI

Ai termini di seguito indicati è attribuito il significato qui precisato e sono sempre riportati con lettera iniziale maiuscola:

Assicurato	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.
Assicurazione	Il contratto di Assicurazione.
Contraente	Il soggetto che stipula l'Assicurazione.
Franchigia	Importo prestabilito che rimane a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro.
Polizza	Il documento che prova l'Assicurazione.
Premio	Somma dovuta dal Contraente a Generali Italia per la copertura assicurativa prestata.

Scoperto	Importo espresso in misura percentuale che rimane a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro.
-----------------	---

DEFINIZIONI SPECIFICHE DELLA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE

Attività secondaria	Attività svolta dal professionista assicurato in aggiunta a quella principale dichiarata in Polizza che resta prevalente.
Atto cyber	Qualsiasi atto o serie di atti correlati non autorizzati, dolosi o criminali o una loro minaccia vera o presunta che, anche e non solo attraverso Malware o simili , indipendentemente dal tempo e dal luogo in cui sono realizzati, possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di un Sistema Informatico .
Circostanza	Qualsiasi rilievo o contestazione, o qualsiasi atto o fatto, scritto o espresso, verso l'Assicurato, che riguarda la sua condotta, che può originare una richiesta di risarcimento in relazione a un evento assicurato non noto all'Assicurato alla data di stipula della Polizza.
Danni materiali	Distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati, morte o lesioni personali.
Dati informatici	Qualsiasi informazione leggibile, compresi programmi e software, a prescindere dalla forma o modo in cui viene utilizzata (es. testo, figura, voce o immagini), consultata, trasmessa, elaborata, aperta o memorizzata da un Sistema informatico .
Incidente cyber	- Qualsiasi errore, omissione o serie correlata di errori o omissioni che possono comportare interferenze con possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di un Sistema informatico; - qualsiasi forma non dolosa o criminale di indisponibilità, di guasto e relative serie di errori o omissioni che impedisce l'accesso, l'utilizzo o la regolare operatività di un Sistema informatico.
Limite di risarcimento	Importo indicato in Polizza che rappresenta la somma massima che Generali Italia è tenuta a pagare ai terzi danneggiati, a titolo di capitale, interessi e spese relativo a una specifica garanzia. Il Limite di risarcimento non è in aggiunta al Massimale di polizza ma è una parte dello stesso.
Malware o simili	Qualsiasi programma informatico (che implica o meno l'auto-replicazione), inclusi a titolo esemplificativo "Virus", "Trojan Horse", "Worm", "Logic Bombs", "Ransomware", "Wiper", "Denial o Distributed Denial of Service Attack", creato intenzionalmente con lo scopo di danneggiare, alterare una o più caratteristiche di un Sistema informatico.
Massimale	L'importo indicato in Polizza che rappresenta la somma massima che Generali Italia è tenuta a pagare ai terzi danneggiati per i Sinistri che si verificano durante il periodo di Assicurazione.
Mediazione	L'istituto giuridico introdotto con il D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010 e successive modifiche e integrazioni, per la composizione dei conflitti tra soggetti privati relativi a diritti disponibili.
Opera	La costruzione edile, idraulica, impiantistica o che riguarda le infrastrutture per il trasporto di persone o cose, o la parte di essa, per la quale l'Assicurato presta la sua attività professionale.

Perdite patrimoniali o Danni patrimoniali	Pregiudizi economici, non conseguenti a morte, lesioni a persone o a danneggiamenti a cose, per i quali l'Assicurato è ritenuto responsabile a titolo di risarcimento da una sentenza giudiziale, un giudizio arbitrale o una transazione autorizzata da Generali Italia, in seguito a un Sinistro risarcibile.
Postuma	Il periodo di tempo dopo la scadenza della Polizza entro il quale l'Assicurato può notificare a Generali Italia le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta dopo la scadenza del periodo di Assicurazione e riferite a un evento assicurato commesso, o che si presume commesso, durante il periodo di Assicurazione indicato in Polizza.
Retroattività	Il periodo che precede la data di decorrenza della Polizza durante il quale l'Assicurato ha commesso fatti illeciti o colposi nei confronti di terzi che hanno generato una richiesta di risarcimento avanzata per la prima volta nei confronti dell'Assicurato e denunciata a Generali Italia durante il periodo di Assicurazione (o durante il periodo di Ultrattività, se previsto).
Sinistro	Si considera Sinistro: • la richiesta di risarcimento ricevuta dall'Assicurato o Contraente; • l'avviso formale di un procedimento civile, penale, amministrativo, arbitrale o di conciliazione, avviato nei confronti dell'Assicurato o Contraente per ottenere il risarcimento di Danni patrimoniali; • la notizia formale dell'avvio di qualunque procedimento o indagine regolamentare intrapresa da una competente Autorità Pubblica nei confronti dell'Assicurato o Contraente; • qualsiasi Circostanza di cui l'Assicurato o il Contraente vengono a conoscenza e che può dare seguito a richieste di risarcimento, anche ricevute dopo la scadenza dell'Assicurazione.
Sistema informatico	Computer, hardware, tecnologia dell'informazione e sistema di comunicazione o dispositivo elettronico, incluso qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione degli stessi e incluso qualsiasi dispositivo di input, output e/o archiviazione informativa dati, apparecchiature di rete o struttura/servizio di backup.
Ultrattività	Il periodo di copertura dopo la data di scadenza della Polizza che il Contraente può acquistare e che proroga la validità temporale della Polizza per la denuncia di Sinistri relativi a fatti colposi che si sono verificati prima della scadenza della Polizza stessa.

DEFINIZIONI SPECIFICHE DELLA SEZIONE TUTELA LEGALE

Arbitrato	Procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria che le Parti possono scegliere per evitare o definire una Controversia.
Contravvenzione	Tipologia di reato punita con l'arresto, l'ammenda o entrambi.
Controversia	Lite di carattere legale che può coinvolgere due o più soggetti, disciplinata dal Diritto civile.
Danno extracontrattuale	Danno ingiusto che deriva da un Fatto illecito; tipicamente è il danno provocato alla persona o a cose da un comportamento colposo di altre persone. Tra il danneggiato e il responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l'Evento dannoso.
D.A.S.	Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A.

Delitto	Tipologia di reato che si definisce: - Delitto colposo se è commesso in maniera involontaria e cioè per negligenza, imprudenza o imperizia; - Delitto preterintenzionale se le conseguenze sono più gravi di quelle previste e volute; - Delitto doloso se è commesso in maniera volontaria e con la consapevolezza di commettere un Delitto. Il Delitto è punito con la multa, la reclusione o entrambe.
Diritto civile	Complesso di norme che regola i rapporti tra privati (aziende o persone) come disciplinato dal codice civile e dalle norme da esso richiamate.
Doloso	Fatto illecito compiuto con la consapevolezza e la volontà di farne derivare un Evento contrario alla legge.
Evento	Fatto dannoso che dà origine al Sinistro.
Fatto illecito	Qualsiasi fatto commesso in violazione di norme dell'ordinamento giuridico, che provoca un danno ingiusto.
Libro Unico del Lavoro	È il supporto che ha la funzione di documentare lo stato effettivo di ogni rapporto di lavoro, sul quale iscrivere i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi (con o senza progetto) e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo.
Litigation PR	Si intendono l'insieme delle attività di relazioni pubbliche finalizzate alla gestione del processo di comunicazione all'avvio o nel corso di un procedimento penale, con l'obiettivo di garantire la tutela della reputazione dell'Assicurato.
Massimale	La somma per cui D.A.S. risponde per ogni Sinistro.
Parti	Il Contraente e D.A.S.
Periodo di validità del contratto	Periodo che intercorre tra la data di decorrenza indicata in Polizza e la data di scadenza della Polizza.
Risoluzione amichevole delle controversie	Attività svolta tentando una composizione amichevole della Controversia tra le Parti, al fine di evitare il ricorso al giudice. Comprende procedure quali la mediazione civile, la negoziazione assistita, la conciliazione paritetica.
Sanzione amministrativa	Misura che l'ordinamento adotta per colpire un illecito amministrativo. Può consistere nel pagamento di una somma di denaro, fissa o proporzionale, o nella sospensione o decadenza da licenze o concessioni. L'applicazione di una Sanzione amministrativa può essere di competenza dell'autorità amministrativa o dell'autorità giudiziaria.
Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Spese peritali	Spese relative all'opera del perito nominato dal giudice (C.T.U. - consulente tecnico di ufficio) o dalle Parti (C.T.P. - consulente di parte).
Spese di soccombenza	Spese che il giudice con sentenza pone a carico di colui che perde la causa e a favore della parte vittoriosa. Per questa Polizza, si intendono le spese che il giudice pone a carico dell'Assicurato ma che sarebbero a carico della controparte.
Transazione	Accordo con il quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una Controversia.

NORME CHE DISCIPLINANO LA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE



Che cosa è assicurato?

Art. 1.1 Oggetto dell'assicurazione

Che cosa è assicurato

Per le professioni che rientrano nell'ambito:

- CONSULENTE AZIENDALE E GESTIONALE;
- DESIGN & COSTRUZIONI;
- ALTRE ATTIVITÀ;
- MARKETING/MEDIA/PUBBLICITÀ/COMUNICAZIONI

Generali Italia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino al Massimale indicato in Polizza, di quanto è tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per Danni materiali e Perdite patrimoniali causati in maniera involontaria a terzi nell'esercizio dell'attività professionale indicata in Polizza.

L'Assicurazione opera anche per le richieste di risarcimento che derivano da:

- a) fatto doloso o colposo dei dipendenti dell'Assicurato;
- b) fatto di altri professionisti, società o ditte dei quali l'Assicurato si avvale per realizzare le proprie prestazioni professionali, se **regolarmente abilitati**.

Per le professioni che rientrano nell'ambito:

- ALTRE ATTIVITÀ (no perdite patrimoniali)

Generali Italia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino al Massimale indicato in Polizza, di quanto è tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per **Danni causati in maniera involontaria a terzi per:**

- morte e lesioni personali;
- distruzione o deterioramento di cose;

in conseguenza di un fatto accidentale che si è verificato nell'esercizio dell'attività professionale indicata in Polizza.

L'Assicurazione vale anche per la responsabilità civile che deriva all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali deve rispondere.

La Garanzia vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. per i danni subiti da terzi.

Solo per la professione di istruttore sportivo, per i danni causati agli allievi l'Assicurazione opera solo per lesioni gravi e gravissime previste dall'art. 583 c.p.

Per tutti gli ambiti professionali:

La professione deve essere **svolta nei termini e limiti stabiliti dalla normativa e dai regolamenti che disciplinano la professione stessa.**

Come opera la copertura

Se attiva altra copertura assicurativa per il medesimo rischio, la presente Polizza opera a secondo rischio per l'importo di danno che eccede il Massimale della Polizza a primo rischio. Il Massimale della Polizza a primo rischio è **considerato come Franchigia fissa se non opera la Polizza a primo rischio.**

MASSIMALE

Il Massimale rappresenta il Limite di risarcimento per Sinistro e anno assicurativo con applicazione di eventuali sottolimiti se previsti e indicati in Polizza.

Ci sono limiti di copertura

La copertura è prestata con l'applicazione di Franchigia e Scoperti, se indicati in Polizza.

Art. 1.2 Oggetto dell'assicurazione - Precisazioni

Che cosa è assicurato

Sono sempre comprese nell'Assicurazione:

- **Danni da ritardato avvio, interruzione o sospensione di attività**

Per le professioni che rientrano nell'ambito Consulente aziendale e gestionale o Design & Costruzioni:

A parziale deroga dell'articolo *Esclusioni* – punto 10, i danni indiretti che derivano da interruzioni o sospensioni totali o parziali o mancato o ritardato inizio di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi esercitate da terzi,

a causa di un errore professionale dell'Assicurato, **se sono conseguenza di un Sinistro indennizzabile.**

Ci sono limiti di copertura

La copertura è prestata con l'applicazione di Scoperto, minimo dello Scoperto e Limite di risarcimento, indicati in Polizza.

- ***Danni da inquinamento accidentale***

Per le professioni che rientrano nell'ambito Consulente aziendale e gestionale o Design & Costruzioni:

I danni causati a terzi da:

- repentino inquinamento, o
- contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo

provocati da sostanze di qualunque natura emesse o fuoriuscite a causa di errore di progettazione o direzione dei lavori, che ha comportato:

- o crollo parziale delle opere progettate o dirette, o
- o rottura accidentale di impianti, condutture, macchinari e apparecchiature relativi a tali opere.

I danni causati a terzi devono essere conseguenza diretta delle prestazioni professionali rese dall'Assicurato o dalle persone di cui deve rispondere.

Come opera la copertura

La Garanzia è opera se i **danni sono evidenti entro 72 ore dall'evento che li ha provocati.**

Ci sono limiti di copertura

La copertura è prestata con l'applicazione di Scoperto, minimo dello Scoperto e Limite di risarcimento, indicati in Polizza.

- ***Arbitrato irrituale e rituale***

Per tutte le professioni a eccezione di quelle che rientrano nell'ambito Altre attività (no perdite patrimoniali):

Le Perdite patrimoniali che derivano dallo svolgimento di funzioni di arbitro, irrituale e rituale, svolte ai sensi della normativa¹, esercitate da soggetti in possesso di requisiti di terzietà e parzialità.

Ci sono limiti di copertura

La copertura è prestata con l'applicazione di Scoperto, minimo dello Scoperto e Limite di risarcimento, indicati in Polizza.

- ***Errato trattamento dei dati personali***

Per tutte le professioni a eccezione di quelle che rientrano nell'ambito Altre attività (no perdite patrimoniali):

Le Perdite patrimoniali che derivano dall'errato trattamento dei dati personali di terzi (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) ai sensi della normativa², **se avvenute in modo involontario, non illecito e non continuativo.**

A parziale deroga dell'articolo *Soggetti non considerati terzi* - lettera d) i prestatori di lavoro dell'Assicurato sono considerati terzi.

Ci sono limiti di copertura

La copertura è prestata con l'applicazione di Scoperto, minimo dello Scoperto e Limite di risarcimento, indicati in Polizza.

- ***Proprietà intellettuale***

Per tutte le professioni a eccezione di quelle che rientrano nell'ambito Altre attività (no perdite patrimoniali):

Sono comprese le richieste di risarcimento che derivano dalla violazione non intenzionale del diritto di proprietà intellettuale di terzi, **a eccezione di brevetti e segreti commerciali.** Costituiscono proprietà intellettuale: informazioni, invenzioni o modelli che hanno un reale o potenziale valore economico in quanto non risultano di pubblico dominio né accessibili da parte di persone che possono ricavare un vantaggio economico dalla loro divulgazione o dal loro utilizzo.

Ci sono limiti di copertura

La copertura è prestata con l'applicazione di Scoperto, minimo dello Scoperto e Limite di risarcimento, indicati in Polizza.

- ***Docenza***

Per tutte le professioni a eccezione di quelle che rientrano nell'ambito Altre attività (no perdite patrimoniali):

La copertura comprende lo svolgimento dell'Attività di libera docenza e ruolo di titolare di cattedra universitaria o ricercatore universitario.

Ci sono limiti di copertura

La copertura è prestata con l'applicazione del Limite di risarcimento indicato in Polizza.

- **Firma Elettronica Avanzata (FEA)**

Per tutte le professioni a eccezione di quelle che rientrano nell'ambito Altre attività (no perdite patrimoniali):

Le Perdite patrimoniali che derivano dal servizio di erogazione della Firma Elettronica Avanzata (FEA) utilizzato nei rapporti con soggetti terzi per scopi istituzionali, societari e commerciali, **solo se utilizzate soluzioni tecniche conformi a quanto previsto dalla normativa in vigore in materia.**

Ci sono limiti di copertura

La copertura è prestata con l'applicazione di Scoperto, minimo dello Scoperto e Limite di risarcimento, indicati in Polizza.

- **Corsi e convegni**

Per tutte le professioni a eccezione di quelle che rientrano nell'ambito Altre attività (no perdite patrimoniali):

Danni e Perdite Patrimoniali che derivano dalla partecipazione a corsi di formazione, convegni, congressi e dalla pubblicazione di testi o articoli professionali.

Ci sono limiti di copertura

La copertura è prestata con l'applicazione del Limite di risarcimento indicato in Polizza.

Art. 1.3 Studio associato o Società professionali

Se il Contraente è uno Studio associato o una Società tra Professionisti la copertura vale anche per la responsabilità civile professionale dei singoli professionisti associati o soci, indicati in Polizza, **quando esercitano la propria attività in favore dello Studio associato o della Società tra professionisti.**

Art. 1.4 Pluralità di assicurati – Massimo risarcimento

L'Assicurazione è prestata, per uno o più Sinistri che si verificano nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo, entro il limite del Massimale indicato in Polizza.

Il Massimale è **unico anche in caso di:**

- **corresponsabilità di più Assicurati fra loro;**
- **presenza di una pluralità di danneggiati e Sinistri.**

In caso di più Sinistri che derivano da uno stesso comportamento dell'Assicurato, la data della prima richiesta o notizia è considerata come data di tutte le richieste e notizie. Allo stesso modo, più Sinistri che derivano da uno stesso comportamento, rappresentano un unico Sinistro **anche in presenza di una pluralità di danneggiati organizzati o meno in un'azione risarcitoria collettiva.**

Art. 1.5 Non cumulabilità copertura assicurativa

La copertura assicurativa è autonoma e svincolata da qualsiasi altra copertura assicurativa intestata all'Assicurato. **Il Massimale della presente copertura non è cumulabile con altra Polizza** stipulata dall'Assicurato per l'attività professionale.



Ci sono limiti di copertura?

TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO

Valgono i limiti principali di seguito riportati:

Garanzie	Franchigia/Scoperto	Limite di risarcimento
Responsabilità Civile Professionale	Importo indicato in Polizza	Massimale indicato in Polizza
Danni da ritardato avvio, interruzione o sospensione di attività	10% minimo 1.500,00	30% del Massimale RC
Danni da inquinamento accidentale	10% minimo 1.500,00	250.000,00
Arbitrato irrituale e rituale	10% minimo 5.000,00	1/3 del Massimale RC con il massimo di 350.000,00
Errato trattamento dei dati personali	10% minimo 1.500,00	250.000,00
Proprietà intellettuale	10% minimo 1.500,00	500.000,00
Docenza	-	50.000,00
Firma elettronica avanzata	10% minimo 2.500,00	500.000,00

Corsi e Convegni	-	50.000,00
------------------	---	-----------



Che cosa è assicurato? Garanzie accessorie

Art. 1.6 Pluralità di assicurati - responsabilità solidale

Che cosa è assicurato

Se l'Assicurato è responsabile in solido con soggetti non assicurati che esercitano le medesime attività garantite con il presente contratto, l'Assicurazione opera per quanto dovuto in solido dall'Assicurato a terzi, **se la solidarietà è accertata in sede giudiziaria. Generali Italia si riserva la facoltà di esercitare il diritto di regresso nei confronti dei soggetti corresponsabili per le quote di responsabilità a essi attribuibili.**

Come opera la copertura

Il Massimale assicurato stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento è unico, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.

Art. 1.7 Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro

Che cosa è assicurato

L'Assicurazione copre i Danni materiali e le Perdite patrimoniali che derivano da incarichi assunti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, Rappresentante per la Sicurezza) e in materia di sicurezza nei cantieri (Responsabile dei Lavori, Coordinatore per la Progettazione, Coordinatore per l'esecuzione dei lavori) ai sensi della normativa³.

Ci sono limiti di copertura

La copertura è prestata con l'applicazione di Scoperto, minimo dello Scoperto e Limite di risarcimento indicati in Polizza.

Art. 1.8 Progettazione, direzione e collaudo - Danno alle opere e a macchinari/impianti

Che cosa è assicurato

Per gli errori di progettazione, direzione dei lavori e collaudo statico, l'Assicurazione copre i Danni materiali alle opere in costruzione e a quelle sulle quali o nelle quali si eseguono i lavori di costruzione provocati da:

- rovina totale delle opere;
- rovina totale o parziale o gravi difetti di parti delle opere a lunga durata, che compromettono in maniera certa e attuale la stabilità dell'opera.

Sono comprese:

- le spese imputabili all'Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incide sulla stabilità dell'opera, **con l'obbligo da parte dell'Assicurato di avvisare subito Generali Italia;**
- i danni causati a macchinari, impianti, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori, **esclusi i danni da furto, rapina, estorsione e appropriazione indebita.**

Ci sono limiti di copertura

La copertura è prestata con l'applicazione del Limite di risarcimento indicato in Polizza.

Art. 1.9 Danni da ritardato avvio, interruzione o sospensione di attività

Che cosa è assicurato

A parziale deroga dell'articolo *Esclusioni* – punto 10, l'Assicurazione copre i danni indiretti che derivano da interruzioni o sospensioni totali o parziali o mancato o ritardato inizio di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi esercitate da terzi, a causa di un errore professionale dell'Assicurato, **se sono conseguenza di un Sinistro indennizzabile.**

Ci sono limiti di copertura

La copertura è prestata con l'applicazione di Scoperto, minimo dello Scoperto e Limite di risarcimento, indicati in Polizza.

Art. 1.10 Danni da inquinamento accidentale

Che cosa è assicurato

L'Assicurazione copre i danni causati a terzi da:

- repentino inquinamento, o
- contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo

provocati da sostanze di qualunque natura emesse o fuoriuscite a causa di errore di progettazione o direzione dei lavori, che ha comportato:

- crollo parziale delle opere progettate o dirette, o
- rottura accidentale di impianti, condutture, macchinari e apparecchiature relativi a tali opere.

I danni causati a terzi devono essere conseguenza diretta delle prestazioni professionali rese dall'Assicurato o dalle persone di cui deve rispondere.

Come opera la copertura

La Garanzia opera se i **danni sono evidenti entro 72 ore dall'evento che li ha provocati.**

Ci sono limiti di copertura

La copertura è prestata con l'applicazione di Scoperto, minimo dello Scoperto e Limite di risarcimento, indicati in Polizza.

Art. 1.11 Arbitrato irrituale e rituale

L'Assicurazione copre le Perdite patrimoniali che derivano dallo svolgimento di funzioni di arbitro, irrituale e rituale, svolte ai sensi della normativa⁴, esercitate da soggetti in possesso di requisiti di terzietà e parzialità.

Ci sono limiti di copertura

La copertura è prestata con l'applicazione di Scoperto, minimo dello Scoperto e Limite di risarcimento, indicati in Polizza.

Art. 1.12 Errato trattamento dei dati personali

L'Assicurazione copre le Perdite patrimoniali che derivano dall'errato trattamento dei dati personali di terzi (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) ai sensi della normativa⁵, **se avvenute in modo involontario, non illecito e non continuativo.**

A parziale deroga dell'articolo *Soggetti non considerati terzi* - lettera d) i prestatori di lavoro dell'Assicurato sono considerati terzi.

Ci sono limiti di copertura

La copertura è prestata con l'applicazione di Scoperto, minimo dello Scoperto e Limite di risarcimento, indicati in Polizza.

Art. 1.13 Proprietà intellettuale

L'Assicurazione copre le richieste di risarcimento che derivano dalla violazione non intenzionale del diritto di proprietà intellettuale di terzi, **a eccezione di brevetti e segreti commerciali.** Costituiscono proprietà intellettuale: informazioni, invenzioni o modelli che hanno un reale o potenziale valore economico in quanto non risultano di pubblico dominio né accessibili da parte di persone che possono ricavare un vantaggio economico dalla loro divulgazione o dal loro utilizzo.

Ci sono limiti di copertura

La copertura è prestata con l'applicazione di Scoperto, minimo dello Scoperto e Limite di risarcimento, indicati in Polizza.

Art. 1.14 Docenza

L'Assicurazione copre lo svolgimento dell'Attività di libera docenza e ruolo di titolare di cattedra universitaria o ricercatore universitario.

Ci sono limiti di copertura

La copertura è prestata con l'applicazione del Limite di risarcimento indicato in Polizza.

Art. 1.15 Firma Elettronica Avanzata (FEA)

L'Assicurazione copre le Perdite patrimoniali che derivano dal servizio di erogazione della Firma Elettronica Avanzata (FEA) utilizzato nei rapporti con soggetti terzi per scopi istituzionali, societari e commerciali, **solo se utilizzate soluzioni tecniche conformi a quanto previsto dalla normativa in vigore in materia.**

Ci sono limiti di copertura

La copertura è prestata con l'applicazione di Scoperto, minimo dello Scoperto e Limite di risarcimento, indicati in Polizza.

Art. 1.16 Corsi e convegni

L'Assicurazione copre i Danni e le Perdite Patrimoniali che derivano dalla partecipazione a corsi di formazione, convegni, congressi e dalla pubblicazione di testi o articoli professionali.

Ci sono limiti di copertura

La copertura è prestata con l'applicazione del Limite di risarcimento indicato in Polizza.

Art. 1.17 Danni a condutture e impianti sotterranei e da cedimento del terreno

Che cosa è assicurato

A parziale deroga dell'articolo *Esclusioni* – punti 50 e 51, l'Assicurazione copre i danni a terzi:

- causati alle condutture e agli impianti sotterranei;
- dovuti a cedimento, franamento o vibrazione del terreno

in conseguenza diretta delle prestazioni professionali rese dall'Assicurato o dalle persone di cui deve rispondere.

Art. 1.18 Verificatore esterno dei progetti delle opere private

Che cosa è assicurato

L'Assicurazione copre le Perdite patrimoniali che derivano dall'attività di verifica di elaborati progettuali e validazione di progetti, per opere che non rientrano nella disciplina stabilita dal Codice dei contratti pubblici⁶.

La Garanzia opera per il **mancato rilievo di errori e mancanze nel progetto** verificato dall'Assicurato, che pregiudicano in tutto o in parte la realizzabilità dell'opera o la sua utilizzazione.

Ci sono limiti di copertura

La copertura è prestata con l'applicazione di Scoperto, minimo dello Scoperto e Limite di risarcimento, indicati in Polizza.

Art. 1.19 Consulenza giudiziale, perizie e visure catastali

Che cosa è assicurato

L'Assicurazione copre le Perdite patrimoniali che derivano dallo svolgimento degli incarichi di Consulente Tecnico d'ufficio nominato dall'Autorità Giudiziaria o di Consulente Tecnico di parte.

Ci sono limiti di copertura

La copertura è prestata con l'applicazione del Limite di risarcimento, indicato in Polizza.

Art. 1.20 Attività di mediatore⁷

Che cosa è assicurato

A parziale deroga dell'articolo *Esclusioni* - punto 1, Generali Italia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi è tenuto a pagare, per errori commessi nello svolgimento dell'attività di componente di Organismo di Mediazione **relativi a vertenze su materie che rientrano nelle proprie competenze professionali**.

La copertura opera per l'azione di rivalsa dell'Organismo di Mediazione a seguito del risarcimento al terzo danneggiato per Perdite patrimoniali da questo subite a causa della condotta colposa dell'Assicurato.

Non sono considerati terzi lo Stato, la Pubblica Amministrazione in genere e l'Organismo di appartenenza, a eccezione di quanto sopra previsto riguardo all'azione di rivalsa dell'Organismo di Mediazione stesso.

In presenza di Polizza stipulata dall'Organismo di appartenenza, la Garanzia **opera a secondo rischio**, in eccedenza a quanto risarcito dalla Polizza dell'Organismo di appartenenza.

Che cosa NON è assicurato

La Garanzia non opera per i danni che derivano da:

- incarichi non eseguiti o non eseguiti tempestivamente;
- operazioni dalle quali è derivata all'Assicurato o a terzi un'indebita percezione di utilità;
- omissioni e ritardi.

Ci sono limiti di copertura

La copertura è prestata con l'applicazione di Scoperto, minimo dello Scoperto e Limite di risarcimento, indicati in Polizza.

Art. 1.21 Danno erariale

Che cosa è assicurato

A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo *Esclusioni* - punto 18, se l'Assicurato svolge la propria attività in collaborazione o con incarichi con persone giuridiche sottoposte alla giurisdizione della Corte dei Conti **non in qualità di dipendente o parasubordinato**, l'Assicurazione opera per la sua responsabilità amministrativa e amministrativa-contabile per danni erariali causati alla Pubblica Amministrazione.

Tali danni devono essere conseguenza di atti, fatti, omissioni o ritardi commessi nell'esercizio delle sue funzioni,

inclusa l'attività di gestione di valori e di beni compresi nel patrimonio della Pubblica Amministrazione in genere, in qualità - giuridica o di fatto - di Agente contabile o consegnatario.

Sono comprese le somme che l'Assicurato è tenuto a corrispondere a seguito di decisioni di qualsiasi Organo di giustizia.

Come opera la copertura

Se in Polizza è prevista la Retroattività per la presente estensione di Garanzia, la stessa opera per un periodo limitato di 2 anni.

Ci sono limiti di copertura

La copertura è prestata con l'applicazione del Limite di risarcimento indicato in Polizza.

Art. 1.22 Appalti pubblici

Che cosa è assicurato

L'Assicurazione opera anche per le attività svolte dall'Assicurato in qualità di Responsabile del Procedimento esterno alla Pubblica Amministrazione e di supporto al Responsabile unico del Procedimento (RUP) negli appalti di lavori pubblici svolti ai sensi della normativa⁸ e per le attività di Dirigente di servizio tecnico di un Ente Pubblico in qualità di professionista esterno con contratto di incarico professionale.

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi i danni relativi a nuove spese di progettazione dei lavori e i maggiori costi per le varianti in corso d'opera sostenuti dalla Pubblica Amministrazione.

Art. 1.23 Mancata rispondenza delle opere

Che cosa è assicurato

A parziale deroga dell'articolo *Esclusioni* - punto 16, l'Assicurazione copre le Perdite patrimoniali causate in maniera involontaria a terzi (compresi i clienti), in conseguenza di gravi difetti delle opere progettate o dirette, che rendono l'opera non idonea all'uso o necessità a cui è destinata.

I difetti alle opere derivano da errori o errata interpretazione di norme o disposizioni tecniche relative alla progettazione o da errori nella direzione dei lavori.

Sono compresi i costi necessari sostenuti per rendere le opere a norma dei regolamenti vigenti, **escluse le spese per le migliorie.**

Come opera la copertura

Se in Polizza è prevista la Retroattività per la presente estensione di Garanzia, la stessa opera per un periodo limitato di 2 anni.

La Garanzia opera per i gravi difetti riscontrati dopo la data di ultimazione delle opere e fino a 360 giorni dopo tale data, ma durante la validità della presente Polizza.

Ci sono limiti di copertura

La copertura è prestata con l'applicazione di Scoperto, minimo dello Scoperto e Limite di risarcimento, indicati in Polizza.

Art. 1.24 Mancato rispetto delle norme urbanistiche

Che cosa è assicurato

A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo *Esclusioni* - punto 17, l'Assicurazione opera anche per le Perdite patrimoniali causate a terzi che consistono nel mancato utilizzo delle opere progettate in conseguenza dell'involontario mancato rispetto di norme e piani urbanistici, prescrizioni e regolamenti edilizi.

Come opera la copertura

Se in Polizza è prevista la Retroattività per la presente estensione di Garanzia, la stessa opera per un periodo limitato di 2 anni.

Che cosa NON è assicurato

La Garanzia non opera per le prestazioni dalle quali l'Assicurato, i suoi committenti o terzi hanno ottenuto un'indebita percezione di utilità.

Ci sono limiti di copertura

La copertura è prestata con l'applicazione di Scoperto, minimo dello Scoperto e Limite di risarcimento, indicati in Polizza.

Art. 1.25 Impiego di droni

A parziale deroga dell'articolo *Esclusioni* - punto 14, l'Assicurazione copre, fino al Massimale indicato in Polizza, la responsabilità civile dell'Assicurato che deriva dall'impiego di Droni - UAS (Unmanned Aerial Sistema - Sistema

Aeromobile a Pilotaggio Remoto) solo per scopi professionali (come progettazioni e realizzazioni edilizie, rilievi topografici, perizie assicurative) e in conformità delle specifiche leggi e dei regolamenti vigenti in materia.

Come opera la copertura

Se in Polizza è prevista la Retroattività per la presente estensione di Garanzia, la stessa opera per un periodo limitato di 2 anni.

Ci sono limiti di copertura

La copertura è prestata per ciascun drone con l'applicazione della Franchigia indicata in Polizza.

Art. 1.26 Elaborazione elettronica dati

Che cosa è assicurato

L'Assicurazione opera anche per i danni che derivano dall'attività di elaborazione, trascrizione e inserimento di dati tramite l'uso di sistemi di elaborazione elettronica propri.

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi i Centri di Elaborazione Dati (CED) con autonoma partita IVA interni ed esterni allo studio dell'Assicurato, anche se di sua proprietà.

Art. 1.27 Perdita di documenti

Che cosa è assicurato

A parziale deroga dell'articolo *Esclusioni* - punto 12, l'Assicurazione copre le Perdite patrimoniali causate a terzi in seguito alla perdita, distruzione o deterioramento di documenti ricevuti da terzi per l'esecuzione degli incarichi professionali, anche se derivano da furto, rapina o incendio.

Sono comprese le spese necessarie per la sostituzione o ripristino dei Documenti andati perduti, smarriti, danneggiati o distrutti, se tali spese sono comprovate da fatture o ricevute.

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi dischi, nastri e altri supporti di immagazzinamento o archiviazione dati.

Ci sono limiti di copertura

La copertura è prestata con l'applicazione di Scoperto, minimo dello Scoperto e Limite di risarcimento, indicati in Polizza.

Art. 1.28 Ingegneria informatica

Che cosa è assicurato

A parziale deroga dell'articolo *Esclusioni* - punto 5, l'Assicurazione copre i Danni o le Perdite patrimoniali causati a terzi dallo svolgimento di incarichi professionali dell'Assicurato che prevedono, oltre alla progettazione, la realizzazione e la gestione di sistemi e programmi informatici per l'elaborazione dei dati e l'installazione di software per trasmettere ed elaborare le informazioni.

Come opera la copertura

Se in Polizza è prevista la Retroattività per la presente estensione di Garanzia, la stessa opera per un periodo limitato di 2 anni.

Ci sono limiti di copertura

L'Assicurazione è prestata con l'applicazione del Limite di risarcimento indicato in Polizza.

Art. 1.29 DPO - Data protection officer

Che cosa è assicurato

A parziale deroga dell'articolo *Esclusioni* - punto 24, l'Assicurazione copre l'Attività secondaria di Responsabile della Protezione Dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO), svolta per conto di terzi.

Come opera la copertura

Se in Polizza è prevista la Retroattività per la presente estensione di Garanzia, la stessa opera per un periodo limitato di 2 anni.

Ci sono limiti di copertura

La copertura è prestata con l'applicazione di Scoperto, minimo dello Scoperto e Limite di risarcimento, indicati in Polizza.

Art. 1.30 Commissione di gara

Che cosa è assicurato

A parziale deroga dell'articolo *Esclusioni* - punto 23, l'Assicurazione copre l'Attività secondaria di componente delle Commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento di contratti pubblici e concessioni, svolta nei termini stabiliti

dalla legge.

Come opera la copertura

Se in Polizza è prevista la Retroattività per la presente estensione di Garanzia, la stessa opera per un periodo limitato di 2 anni.

Ci sono limiti di copertura

La copertura è prestata con l'applicazione di Scoperto, minimo dello Scoperto e Limite di risarcimento, indicati in Polizza.

Art. 1.31 General contractor (chiavi in mano)

Che cosa è assicurato

A parziale deroga dell'articolo *Esclusioni* - punto 25, l'Assicurazione copre lo svolgimento dell'attività relativa agli incarichi acquisiti dall'Assicurato in regime di General Contracting (Chiavi in mano) o altra formula analoga.

Come opera la copertura

Se in Polizza è prevista la Retroattività per la presente estensione di Garanzia, la stessa opera per un periodo limitato di 2 anni.

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi dalla Garanzia i danni che derivano da:

- attività per l'acquisizione, compreso il relativo finanziamento, delle aree dove devono essere eseguite le opere;
- svolgimento o mancato svolgimento di attività, comprese quelle di consulenza, dei servizi o della manodopera, finalizzate o connesse alla concessione di finanziamenti previsti per il pagamento di qualsiasi parte o quota del progetto;
- superamento dei budget di spesa o dei costi previsti per la redazione del progetto e per l'esecuzione delle opere, da qualunque preventivo o da qualsiasi altro limite di spesa;
- mancato o ritardato completamento delle opere da costruire o montare in relazione ai tempi stabiliti dal contratto;
- da un accertato stato di insolvenza dell'Assicurato o di qualsiasi appaltatore, subappaltatore o fornitore, o sottoposizione degli stessi a procedure concorsuali quali fallimento, concordato preventivo, amministrazione straordinaria;
- predisposizione o mancata predisposizione dei piani per la sicurezza o delle procedure relative, connessi con il progetto, a eccezione di quelli che rientrano nelle attività professionali oggetto del contratto e previste dalla normativa⁹;
- predisposizione o mancata predisposizione di stime o perizie, a eccezione di quelle che rientrano legittimamente nell'ambito degli incarichi, attività o servizi resi a terzi e coperti dalla presente Garanzia;
- qualsiasi vizio o difetto di costruzione o di esecuzione di lavori non conformi al progetto o ai capitolati esecutivi (per esempio: planimetrie, bozzetti e specifiche tecniche) se le opere sono eseguite da:
 - l'Assicurato,
 - un suo subappaltatore,
 - ogni impresa di cui l'Assicurato ha la titolarità o il possesso di una partecipazione anche non di controllo o in cui l'Assicurato esercita poteri di indirizzo o di gestione.

Art. 1.32 Sicurezza e salute nelle attività estrattive

Che cosa è assicurato

A parziale deroga dell'articolo *Esclusioni* - punto 26, l'Assicurazione copre i Danni materiali o le Perdite patrimoniali che derivano dallo svolgimento di incarichi assunti nell'ambito dell'attività professionale in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione, a cielo aperto e sotterranee, compreso l'incarico di Direttore Responsabile e Sorvegliante¹⁰.

Come opera la copertura

Se in Polizza è prevista la Retroattività per la presente estensione di Garanzia, la stessa opera per un periodo limitato di 2 anni.

Ci sono limiti di copertura

La copertura è prestata con l'applicazione di Scoperto e Limiti di risarcimento indicati in Polizza.

Art. 1.33 Verificatore esterno dei progetti per le opere pubbliche

Che cosa è assicurato

A parziale deroga dell'articolo *Esclusioni* - punto 20, l'Assicurazione copre l'attività di verificatore di progetto nei pubblici appalti, esterno alla stazione appaltante¹¹.

La Garanzia opera per il **mancato rilievo di errori o mancanze nel progetto** verificato dall'Assicurato, che

pregiudicano in tutto o in parte la realizzabilità dell'opera o la sua utilizzazione.

Ci sono limiti di copertura

La copertura è prestata con l'applicazione di Scoperto, minimo dello Scoperto e Limiti di risarcimento, indicati in Polizza.

Art. 1.34 Custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori

Che cosa è assicurato

A parziale deroga dell'articolo *Esclusioni* - punto 12, l'Assicurazione copre le Perdite patrimoniali che derivano da perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti, titoli, somme di denaro e valori ricevuti in deposito dai clienti, anche se derivano da furto, rapina o incendio.

Per titoli, somme di denaro e valori, la Garanzia opera se la custodia o il deposito sono documentati.

Come opera la copertura

Se opera altra copertura assicurativa o altra Garanzia della presente Polizza a copertura degli stessi beni, la copertura vale:

- **a primo rischio** se l'altra copertura non opera;
- **a secondo rischio**, se l'altra copertura opera, dopo l'esaurimento di quanto da essa dovuto.

Ci sono limiti di copertura

La copertura è prestata con l'applicazione dei Limiti di risarcimento indicati in Polizza.

Art. 1.35 Revisore Legale dei conti

Che cosa è assicurato

A parziale deroga dell'articolo *Esclusioni* - punto 42, l'Assicurazione copre le Perdite patrimoniali causate in maniera involontaria a terzi in conseguenza di errori – documentati dai verbali o dalle relazioni obbligatorie previste dalla normativa vigente – commessi dall'Assicurato, nell'adempimento dei doveri di controllo o vigilanza stabiliti dalla legge e che non costituiscono oggetto di funzioni delegate, in qualità di:

- Revisore Legale dei Conti di società di capitali;
- Revisore dei Conti di Enti Locali.

Che cosa NON è assicurato

La Garanzia non opera se gli incarichi sono svolti in ambito:

- Bancario;
- Assicurativo;
- Intermediazione mobiliare (per esempio SICAV e SGR);
- Gestione di fondi pensione e di investimenti;
- Società quotate in borsa;
- Imprese che sono o sono state in procedure concorsuali all'atto della sottoscrizione della presente estensione;
- Società che hanno o hanno avuto perdite per due o più esercizi consecutivi all'atto della sottoscrizione della presente estensione;
- Società che fanno parte di gruppi tenuti alla redazione di bilanci consolidati.

La Garanzia non opera per gli incarichi ricoperti in precedenza ed esauriti al momento della sottoscrizione della presente Polizza.

Come opera la copertura

Se in Polizza è prevista la Retroattività per la presente estensione di Garanzia, la stessa opera per un periodo limitato di 2 anni.

Ci sono limiti di copertura

La copertura è prestata con l'applicazione di Scoperto, minimo dello Scoperto e Limite di risarcimento, indicati in Polizza.

Art. 1.36 Membro Organismo di Vigilanza (ODV)

Che cosa è assicurato

A parziale deroga di quanto previsto all'articolo *Esclusioni* - punto 42, l'Assicurazione copre le Perdite patrimoniali causate a terzi in maniera involontaria in conseguenza di errori o omissioni connessi allo svolgimento dell'attività di componente di Organismo di Vigilanza¹².

La Garanzia opera se l'Ente presso il quale l'Assicurato svolge tale attività ha provveduto ad adottare un modello di organizzazione e di gestione come previsto dalla vigente normativa¹³.

Che cosa NON è assicurato

Sono escluse le Perdite patrimoniali:

- che derivano dalla consulenza fornita circa le modalità deliberate dagli organi delegati di composizione o

- modifica dei modelli organizzativi,
• connesse alla materia di antiriciclaggio¹⁴.

La Garanzia non opera per gli incarichi ricoperti in precedenza ed esauriti al momento della sottoscrizione della presente polizza.

Ci sono limiti di copertura

La copertura è prestata con l'applicazione di Scoperto, minimo dello Scoperto e Limite di risarcimento, indicati in Polizza.

Art. 1.37 Esecuzioni immobiliari ai sensi della L.302/1998 e di custode giudiziario

Che cosa è assicurato

L'Assicurazione copre le Perdite patrimoniali causate a terzi in maniera involontaria, in conseguenza di errori commessi nello svolgimento degli incarichi di delegato alle vendite o custode giudiziario, relativi alle procedure esecutive immobiliari¹⁵.

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi i danni che derivano da incarichi non eseguiti o da ritardi nello svolgimento degli stessi.

Ci sono limiti di copertura

La copertura è prestata con l'applicazione di Scoperto, minimo dello Scoperto e Limite di risarcimento, indicati in Polizza.

Art. 1.38 Invio telematico

Che cosa è assicurato

L'Assicurazione copre i danni che derivano dalla trasmissione telematica all'Amministrazione Finanziaria, secondo le modalità prescritte dalla legge, delle dichiarazioni fiscali, elaborate e redatte dall'Assicurato.

Art. 1.39 Attività in materia di agevolazioni, sovvenzioni e contributi

Che cosa è assicurato

A parziale deroga dell'articolo *Esclusioni* – punto 44, l'Assicurazione copre le Perdite patrimoniali che derivano da attività relative a procedure e adempimenti in materia di agevolazioni, sovvenzioni e contributi.

Che cosa NON è assicurato

Sono escluse le Perdite patrimoniali dovute a:

- a) consulenze in materia di richieste di finanziamento;
- b) obbligazioni di risultato e che non derivano dalla Legge.

Ci sono limiti di copertura

La copertura è prestata con l'applicazione di Franchigie e Limiti di risarcimento indicati in Polizza.

Art. 1.40 Stime e perizie

Che cosa è assicurato

L'Assicurazione copre i danni in conseguenza della redazione di stime e perizie dei conferimenti di beni in natura e crediti¹⁶.

Ci sono limiti di copertura

La copertura è prestata con l'applicazione del Limite di risarcimento indicato in Polizza.

Art. 1.41 Certificazioni di prodotti e pratiche autorizzative

Che cosa è assicurato

L'Assicurazione copre l'attività di redazione delle certificazioni in ambito ecologico e ambientale, nel settore energetico, alimentare e delle produzioni biologiche e l'assistenza alle aziende per la predisposizione delle pratiche per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività agrituristica.

Per il settore alimentare, l'Assicurazione copre anche le attività di analisi e assistenza per impianti e processi produttivi agricoli e agroalimentari per la certificazione della qualità e della conformità alle normative vigenti in materia di igiene e sicurezza alimentare.

Ci sono limiti di copertura

La copertura è prestata con l'applicazione di Scoperto, minimo di Scoperto e Limiti di risarcimento indicati in Polizza.

Art. 1.42 Aiuti in agricoltura

Che cosa è assicurato

In deroga all'articolo *Esclusioni* - punto 45, l'Assicurazione copre le Perdite patrimoniali che derivano dalle attività di assistenza nella elaborazione, predisposizione e trasmissione delle domande per la concessione dei **contributi finanziari** relativi ai Piani di Sviluppo Rurale previsti dalle Regioni e dei contributi nazionali in agricoltura, **se l'Assicurato risulta abilitato e le domande sono state presentate ai competenti uffici nei termini previsti**. La Garanzia opera anche per l'attività di mero controllo della regolarità formale delle domande, con l'**esclusione della verifica dei dati dichiarati dal Cliente**.

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi i Sinistri che derivano dall'attività svolta presso i centri di assistenza agricola (CAA).

Come opera la copertura

A parziale deroga di quanto previsto all'articolo *Validità temporale - Retroattività e postuma*, **la Garanzia opera per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione, in conseguenza di comportamenti colposi posti in essere nello stesso periodo.**

Ci sono limiti di copertura

La copertura è prestata con l'applicazione dei Limiti di risarcimento indicati in Polizza.

Art. 1.43 Prevenzione della contaminazione alimentare

Che cosa è assicurato

L'Assicurazione copre l'attività svolta dall'Assicurato in qualità di responsabile esterno in materia di prevenzione della contaminazione alimentare, sicurezza e igiene dei prodotti agro-industriali, svolta in applicazione di quanto stabilito protocollo HACCP Hazard Analysis and Critical Control Points¹⁷. Sono comprese la verifica del corretto impiego di biotecnologia, l'assistenza e la consulenza prestate nelle procedure di autocontrollo delle imprese alimentari e la redazione del relativo manuale redatto sui principi dell'analisi dei rischi e controllo dei punti critici dettati dal Regolamento CE n. 852/2004.

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi i Danni materiali e le Perdite patrimoniali che derivano dalla violazione degli obblighi di richiamo e di ritiro degli alimenti commercializzati dal mercato.

Ci sono limiti di copertura

La copertura è prestata con l'applicazione del Limite di risarcimento indicato in Polizza.

Art. 1.44 Danni a colture e animali

Che cosa è assicurato

A parziale deroga dell'articolo *Esclusioni* - punto 46, l'Assicurazione copre i Danni materiali diretti a colture, prodotti agricoli e animali, che derivano dall'attività professionale dell'Assicurato, anche se sono conseguenza di interventi chimici/farmaceutici, **se il loro impiego non è vietato dalla legge.**

Ci sono limiti di copertura

La copertura è prestata con l'applicazione di Scoperto, minimo di Scoperto e Limiti di risarcimento indicati in Polizza.

Art. 1.45 Attività presso la propria abitazione

Che cosa è assicurato

Se l'Assicurato svolge anche attività presso la propria abitazione privata, l'Assicurazione copre anche i danni a terzi che derivano dalla conduzione o proprietà dei locali dell'abitazione utilizzati.

Art. 1.46 Attività presso terzi

Che cosa è assicurato

Se l'Assicurato svolge anche attività presso terzi, a parziale deroga dell'articolo *Esclusioni* - punto 12 e punto 49 l'Assicurazione è estesa ai danni:

- a cose altrui, che derivano da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione delle attività assicurate che, per volume o peso, non possono essere rimosse.

Ci sono limiti di copertura

La copertura è prestata con l'applicazione di Franchigia e Limite di risarcimento indicati in Polizza.

Art. 1.47 Estensioni alle perdite patrimoniali

Che cosa è assicurato

Generali Italia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto è tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, per Perdite patrimoniali causate in maniera involontaria a terzi nell'esercizio dell'attività indicata in Polizza.

La Garanzia copre inoltre le somme che l'Assicurato deve rifondere allo Stato, alla Pubblica Amministrazione, all'Ente di appartenenza:

- per Perdite patrimoniali causate a essi causate **se il danno è accertato e quantificato dal giudice competente con sentenza passata in giudicato** (per responsabilità amministrativa o contabile), **fino al limite annuo previsto in Polizza;**
- per Perdite patrimoniali **a seguito dell'esercizio di rivalsa** da parte dello Stato, della Pubblica Amministrazione, dell'Ente di appartenenza che hanno risarcito il terzo danneggiato.

Che cosa NON è assicurato

L'Assicurazione non opera per le Perdite patrimoniali che derivano da:

1. **smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o di titoli al portatore e per le perdite che derivano da sottrazione di cose, furto, rapina o incendio;**
2. **responsabilità assunte in maniera volontaria dall'Assicurato e che non derivano dalla Legge;**
3. **scelte e decisioni di natura discrezionale, attività di consulenza e mancato raggiungimento del fine o insuccesso di iniziative a qualunque titolo o scopo intraprese.**

Ci sono limiti di copertura

La copertura è prestata con l'applicazione di Scoperto, minimo di Scoperto e Limite di risarcimento indicati in Polizza.

Art. 1.48 Committenza organizzazione eventi

Che cosa è assicurato

L'Assicurazione copre l'Assicurato in qualità di committente per i danni causati a terzi che derivano dall'impiego, dalle operazioni di montaggio, smontaggio e installazione delle attrezzature, impianti e materiali necessari per lo svolgimento di eventi.

Per la somministrazione di cibi e bevande durante gli eventi, l'Assicurazione copre i danni corporali causati durante il periodo di validità dell'Assicurazione dai prodotti somministrati o venduti, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi.

Come opera la copertura

La Garanzia opera se, per la somministrazione di alimenti, le persone preposte sono in possesso delle relative autorizzazioni rilasciate dalle competenti autorità.

Che cosa NON è assicurato

L'Assicurazione non opera:

- a) **per spettacoli pirotecnici;**
- b) **per i danni ai terreni concessi agli organizzatori per l'effettuazione degli eventi;**
- c) **per il rischio relativo alla gestione di parcheggi.**

Art. 1.49 Spese per mitigare il danno alla reputazione

Che cosa è assicurato

L'Assicurazione copre le spese sostenute per lo studio e la realizzazione di una campagna pubblicitaria da parte di un professionista esterno per preservare la reputazione dell'Assicurato in caso di Sinistro coperto dalla presente Polizza reso pubblico con qualsiasi mezzo d'informazione.

Sono compresi anche gli onorari professionali, i costi o spese di qualificati professionisti specializzati in:

- pubbliche relazioni;
- crisis management;
- consulenze legali e fiscali

sostenuti al fine di contenere o limitare gli effetti negativi sulla reputazione del Contraente.

Come opera la copertura

La Garanzia opera in seguito ad approvazione di Generali Italia.

Ci sono limiti di copertura

La copertura è prestata con l'applicazione del Limite di risarcimento per Sinistro e per anno indicato in Polizza.

Art. 1.50 Diaria per presenza in udienza

Che cosa è assicurato

Generali Italia corrisponde all'Assicurato per ciascun giorno in cui è necessaria la sua presenza in udienza presso un tribunale in relazione a ogni Sinistro, un indennizzo di:

- 250,00 euro per ogni Amministratore, Dirigente o dipendente che svolge funzioni direttive o di supervisione;
- 100,00 euro per altra persona assicurata non indicata nel punto sopra.

Ci sono limiti di copertura

La copertura è prestata con l'applicazione del Limite di risarcimento per Sinistro e per anno indicato in Polizza.

Art. 1.51 Proprietà e conduzione dei locali per lo svolgimento dell'attività professionale

Che cosa è assicurato

A parziale deroga dell'articolo *Esclusioni* - punto 54, l'Assicurazione opera fino al Massimale indicato in Polizza, per i danni che derivano dalla proprietà e conduzione dei locali nei quali si svolge l'attività assicurata.

L'Assicurazione comprende la responsabilità civile che deriva dalla proprietà di antenne radiotelevisive e delle aree di pertinenza del fabbricato, anche se tenute a giardino.

Che cosa NON è assicurato

L'Assicurazione non comprende la responsabilità per i danni che derivano da:

- lavori di straordinaria manutenzione, ampliamenti, sopraelevazione o demolizione, spargimento di acqua a seguito di rotture non accidentali di tubature o condutture;
- umidità, stillicidio e insalubrità dei locali;
- rigurgiti di fogne;
- proprietà di parchi e attrezzature sportive e per giochi.

Ci sono limiti di copertura

La copertura è prestata con l'applicazione della Franchigia indicata in Polizza.

Art. 1.52 Assicurazione della Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.)

Che cosa è assicurato

Generali Italia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino al Massimale indicato in Polizza, di quanto è tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni (escluse le malattie professionali) per i quali l'I.N.A.I.L. è tenuto a erogare una prestazione, subito da lavoratori dipendenti o da lavoratori parasubordinati dell'Assicurato, addetti alle attività per le quali è prestata l'Assicurazione e assicurati come da normativa¹⁸;
- a titolo di risarcimento dei danni **che non rientrano nella disciplina del D.P.R 30 giugno 1965 n. 1124 e del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38**, causati ai lavoratori di cui al punto precedente, per morte e per lesioni personali dalle quali è derivata un'invalidità permanente (escluse le malattie professionali) **non inferiore al 6%**, calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'articolo 13, comma 2, lett. a) del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38.

I titolari, i soci e i familiari coadiuvanti soggetti all'I.N.A.I.L. sono equiparati ai lavoratori dipendenti dell'Assicurato limitatamente alla rivalsa I.N.A.I.L.

La Garanzia opera se **al momento del fatto illecito l'Assicurato è in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge**.

L'Assicurazione opera anche in relazione alle azioni di rivalsa intraprese dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984 n. 222.

Come opera la copertura

MASSIMALE

Generali Italia non è tenuta a pagare ai terzi danneggiati, per ciascun Sinistro o per l'insieme di tutti i Sinistri relativi a uno stesso anno assicurativo, una somma maggiore dei Massimali per Sinistro e per persona indicati in Polizza.

Sono validi eventuali Limiti di risarcimento se previsti e come indicato in Polizza.



Ci sono limiti di copertura? Garanzie accessorie

TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO

Valgono i limiti principali di seguito riportati:

Garanzie	Franchigia/Scoperto	Limite di risarcimento
Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro	10% minimo 1.500,00	Per Danni patrimoniali: 50% del Massimale RC con il massimo di 5.000.000,00
Progettazione, direzione e collaudo - Danno alle opere e a macchinari/impianti	-	Per danni a macchinari e impianti: 50.000,00
Danni da ritardato avvio, interruzione o sospensione di attività	10% minimo 1.500,00	30% del Massimale RC
Danni da inquinamento accidentale	10% minimo 1.500,00	250.000,00
Arbitrato irrituale e rituale	10% minimo 5.000,00	1/3 del Massimale RC con il massimo di 350.000,00
Errato trattamento dei dati personali	10% minimo 1.500,00	250.000,00
Proprietà intellettuale	10% minimo 1.500,00	500.000,00
Docenza	-	50.000,00
Firma elettronica avanzata	10% minimo 2.500,00	500.000,00
Corsi e Convegni	-	50.000,00
Verificatore esterno dei progetti per le opere private	10% minimo 1.500,00	150.000,00 per Sinistro 300.000,00 per anno
Consulenza giudiziale, perizie e visure catastali	-	1/3 del Massimale RCP con il massimo di 500.000,00
Attività di mediatore	10% minimo 1.500,00	500.000,00
Danno erariale	-	50% del Massimale RC
Mancata rispondenza delle opere	10% minimo 2.500,00	50% del Massimale RC
Mancato rispetto di norme urbanistiche	10% minimo 2.500,00	50% del Massimale RC
Impiego di droni	Franchigia Indicata in Polizza	Massimale indicato in Polizza
Perdita di documenti	10% minimo 1.500,00	100.000,00
Ingegneria informatica	-	30% del Massimale RC
DPO - Data protection officer	10% minimo 2.500,00	150.000,00
Commissario di gara	10% minimo 1.500,00	150.000,00
Sicurezza e salute nelle attività estrattive	10%	50% del Massimale RC con il massimo di 5.000.000,00
Verificatore esterno dei progetti per le opere pubbliche	10% minimo 1.500,00	150.000,00 per Sinistro 300.000,00 per anno
Custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori	-	2.000,00 per Sinistro 10.000,00 per anno
Revisore Legale dei conti	10% minimo di 5.000,00	1/3 del Massimale RC con il massimo di 500.000,00
Membro Organismo di Vigilanza (ODV)	10% minimo 5.000,00	1/3 del Massimale RC con il massimo di 500.000,00
Esecuzioni immobiliari ai sensi della L.302/1998 e di custode giudiziario	10% minimo 2.500,00	500.000,00
Attività in materia di agevolazioni, sovvenzioni e contributi	1.500,00	5.000,00 Sinistro/10.000,00 anno
	2.000,00	15.000,00 Sinistro/15.000,00 anno
Stime e perizie	-	50.000,00
Certificazioni di prodotti e pratiche autorizzative	10% minimo 1.500,00	500.000,00
Aiuti in agricoltura	-	50% del Massimale RC 50.000,00 per Sinistro 500.000,00 per anno

Prevenzione della contaminazione alimentare	-	50% del Massimale RC
Danni a colture e animali	10% minimo 2.500,00	100.000,00
Attività presso terzi	250,00	50.000,00
Estensione alle perdite patrimoniali	10% minimo 1.000,00	25.000,00
Spese per mitigare il danno alla reputazione	-	25.000,00
Diaria per presenza in udienza	-	50.000,00
Proprietà e conduzione dei locali per lo svolgimento dell'attività professionale	100,00 per danni da spargimento di acqua a seguito di rotture accidentali di tubature o condutture	500.000,00
Assicurazione della Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.)	-	Massimali per Sinistro e per persona indicati in Polizza



Che cosa NON è assicurato?

Art. 1.55 Esclusioni

L'Assicurazione non comprende i rischi relativi a:

1. danni che derivano dall'esercizio di attività professionale diversa da quella dichiarata in Polizza, per la quale l'Assicurato è abilitato, o dall'esercizio di funzioni di carattere pubblico, salvo quanto previsto dall'articolo *Oggetto dell'assicurazione*;
2. fatti o atti, che generano Sinistri, di cui si era a conoscenza prima della data di inizio di validità dell'assicurazione;
3. danni che derivano da azioni dolose commesse dall'Assicurato;
4. lavori subacquei o opere quali: gallerie naturali e artificiali, dighe, porti, ponti, ferrovie, linee ferroviarie, relativi impianti tecnici e infrastrutture, funivie e relativi impianti e attrezzature portanti o traenti;
5. attività specifiche dei settori aeronautico, nucleare, aerospaziale, chimico, farmaceutico, biomedico, informatico, minerario, navale e gestionale.

Sono inoltre esclusi i Sinistri relativi a: _

6. danni che derivano da comportamenti prolungati, permanenti o reiterati determinati dalle modalità adottate dall'Assicurato nello svolgimento dell'attività assicurata;
7. lavori progettati o diretti o collaudati privi delle necessarie autorizzazioni dagli Enti preposti, se previste dalla legge;
8. lavori eseguiti da imprese dell'Assicurato o di cui l'Assicurato stesso è socio a responsabilità illimitata, amministratore o dipendente;
9. danni alle opere in costruzione e a quelle sulle quali o nelle quali si eseguono i lavori;
10. danni da interruzione, sospensione, ritardato avvio di attività industriali, artigianali, commerciali o agricole o di servizi;
11. danni a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori;
12. danni da furto e a cose altrui che derivano da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute e danni alle cose che l'Assicurato ha in consegna o custodia o detiene a qualsiasi titolo;
13. danni da circolazione, su strade a uso pubblico o su aree a queste equiparate, di veicoli a motore, da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili;
14. danni da impiego di droni e di veicoli a motore, macchinari o condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non ha compiuto il 16° anno di età;
15. Perdite patrimoniali che derivano da responsabilità assunte in maniera volontaria dall'Assicurato e che non derivano dalla legge;
16. Perdite patrimoniali che derivano dalla mancata rispondenza delle opere all'uso o alle necessità cui sono destinate (sono tuttavia compresi i Danni materiali e corporali che derivano dagli effetti pregiudizievoli delle opere stesse);
17. Perdite patrimoniali che derivano dal mancato rispetto dei vincoli urbanistici, di norme edilizie e di altri vincoli imposti dalle pubbliche Autorità;
18. Perdite patrimoniali che derivano dalla responsabilità amministrativa e contabile per danno erariale provocato alla Pubblica Amministrazione;

19. Perdite patrimoniali che consistono nelle nuove spese di progettazione e maggiori costi che derivano dall'attività di redazione del progetto definitivo o esecutivo negli appalti pubblici;
20. in relazione alla costruzione di stabilimenti industriali, i danni che derivano da progettazione o direzione dei lavori di montaggio degli impianti destinati all'attività produttiva che si svolge nello stabilimento stesso;
21. danni all'ambiente o che conseguono a inquinamento graduale di aria, acqua, suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, e danni che derivano da sviluppo di energie nucleari o radioattività;
22. Perdite patrimoniali che derivano dall'attività relativa al rilascio di certificazioni previste da norme di legge o regolamenti a eccezione di:
 - certificazioni in ambito acustico¹⁹;
 - certificazioni in ambito energetico²⁰;
23. richieste di risarcimento che derivano dalla partecipazione a organi o commissioni giudicanti;
24. attività di Responsabile della protezione dei dati;
25. incarichi acquisiti dall'Assicurato in regime di General Contracting (Chiavi in mano) o altra formula analoga;
26. danni che derivano da estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione o stoccaggio di asbesto puro e di prodotti fatti di asbesto o uso di prodotti fatti di asbesto;
27. danni provocati da emissione di onde o di campi elettromagnetici;
28. danni che conseguono a guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti e gli incidenti dovuti a ordigni di guerra;
29. danni che si verificano in occasione di maremoti, movimenti tellurici in genere e simili;
30. trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici e simili), o da produzione, detenzione e uso di sostanze radioattive;
31. violazione di norme su brevetti, segreti commerciali, abuso di denominazione e diritti registrati di design;
32. vendita, riparazione, costruzione, installazione, manutenzione e fornitura di beni o prodotti;
33. che derivano da insolvenza o fallimento dell'Assicurato;
34. che derivano da qualsiasi attività professionale per la quale è prevista iscrizione a un albo professionale;
35. errori, omissioni o ritardi nella stipulazione, modifica, variazione di polizze di assicurazione e nel pagamento di premi di assicurazione;
36. esecuzione ritardata, errata, non attuata o attuata senza la prescritta diligenza di qualsiasi attività di intermediazione e amministrazione mobiliare;
37. che derivano da concessione o revoca di fidi, crediti e ogni altra forma di finanziamento;
38. qualsiasi operazione finanziaria non conforme a leggi, disposizioni e regolamenti applicabile alla stessa;
39. improprio beneficio da operazioni su valori mobiliari, tratto dall'Assicurato, suoi Amministratori e da altri esponenti aziendali, per effetto di informazioni che non erano a disposizione di altri venditori o compratori di tali valori mobiliari:
 - a. investimenti, gestione o consulenza in ordine a patrimoni, trust o proprietà;
 - b. deprezzamento o perdita di investimenti, se tale deprezzamento o perdita è il risultato della fluttuazione di mercati finanziari, azionari, di merci o di altri mercati, nei casi in cui tali fluttuazioni sono al di fuori del controllo e dell'influenza dell'Assicurato, suoi amministratori e altri esponenti aziendali;
 - c. andamento di titoli azionari, di merci o altre forme di investimento che non hanno corrisposto ai risultati dichiarati o previsti;
40. sanzioni, multe, ammende e penalità a carattere punitivo o esemplare inflitte all'Assicurato e sanzioni amministrative delle quali l'Assicurato è coobbligato o obbligato in solido al pagamento;
41. attività di Direttore tecnico di Centri autorizzati di assistenza fiscale (C.A.A.F.);
42. attività di Consigliere d'amministrazione, Sindaco, membro dell'Organismo di vigilanza, Revisore Legale dei conti, membro del Comitato di controllo sulla gestione, del Consiglio di sorveglianza e Revisore in Enti locali;
43. attività di Amministratore svolta in Fondi Pensione, Piani di condivisione degli utili o piani previdenziali o assistenziali aziendali, piani sanitari, piani di stock option o altri programmi di incentivazione a beneficio dei dipendenti della Società amministrata;
44. Perdite patrimoniali che derivano da attività relative a procedure e adempimenti in materia di finanziamenti, agevolazioni, sovvenzioni, contributi e accesso a mezzi finanziari;

45. Perdite patrimoniali che derivano o sono riconducibili al mancato raggiungimento della resa stimata di un raccolto e per quelle relative alla assistenza nella elaborazione delle domande di aiuti comunitari in agricoltura;

L'Assicurazione, inoltre, non comprende la responsabilità per i danni:

46. a colture, prodotti o animali che derivano da uso o erronea valutazione degli interventi chimici sulle colture erbacee e arboree e loro prodotti, sulla alimentazione e l'allevamento degli animali e la conservazione, l'utilizzazione e la trasformazione dei relativi prodotti.
47. cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
48. mezzi di trasporto sotto carico o scarico, o in sosta nell'ambito di esecuzione di tali operazioni e alle cose trasportate sui mezzi stessi;
49. cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori;
50. condutture sotterranee e impianti sotterranei;
51. cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento, vibrazioni del terreno;
52. provocati da soggetti diversi dai dipendenti e dai lavoratori parasubordinati dell'Assicurato;
53. causati da:
 - a. prodotti e cose in genere dopo la loro consegna a terzi;
 - b. opere e installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori; per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e a esecuzione frazionata con risultati parziali individuabili in maniera distinta si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte. Ciascuna parte si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori a essa inerenti e comunque dopo 30 giorni da quando è stata resa accessibile all'uso o aperta al pubblico;
 - c. operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera che si verificano dopo l'esecuzione dei lavori;
54. che derivano da proprietà di fabbricati e dei relativi impianti fissi;
55. che derivano da detenzione o impiego di esplosivi;
56. che derivano da violazione di contratti di lavoro, discriminazione razziale, sessuale o religiosa;
57. che derivano da umidità, stillicidio e insalubrità dei locali;
58. riguardo ai tirocinanti, che derivano dall'attività professionale svolta;
59. relativi ai casi di encefalite spongiforme o sindromi affini.

Esclusione Cyber

La presente polizza **non copre**:

- qualsiasi perdita,
- pretesa,
- multe, ammende e penali,
- costo o spesa di qualsiasi natura
- responsabilità,
- Danni materiali o non materiali di qualunque natura,
- danni da interruzione di esercizio,
- costi di ricerca, di ricreazione, raccolta o assemblaggio dei Dati,
- danni corporali e danni da stress emotivo/sofferenza psicologica di qualsiasi natura,

direttamente o indirettamente causati e/o derivanti da e/o connessi e/o attribuibili anche in parte ai seguenti eventi:

- **"Atto Cyber"** e **"Incidente Cyber"** ivi inclusa, ogni azione adottata per controllarli, prevenirli, terminarli o porvi comunque rimedio;
- Perdita di utilizzo, riduzione di funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino o riproduzione di qualsiasi **"Dato Informatico"**, compreso qualsiasi importo attinente al valore di tali Dati;

indipendentemente da qualsiasi altra causa o evento che vi contribuisca contemporaneamente o in qualsiasi altra sequenza.

Fermo quanto sopra statuito si precisa che sono inclusi in copertura i danni materiali o corporali involontariamente cagionati a terzi, che derivano dagli eventi oggetto dell'esclusione **Cyber**.



ATTENZIONE: la presente esclusione Cyber sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che deve quindi intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente clausola.

Art. 1.56 Franchigia di sezione

L'Assicurazione è prestata per ogni Sinistro con applicazione della Franchigia indicata in Polizza.

Per le Garanzie che prevedono Scoperti o Franchigie puntuali, in caso di Sinistro, Generali Italia liquida l'indennizzo al netto dell'importo più alto tra la Franchigia di sezione e lo Scoperto o la Franchigia per la Garanzia colpita da Sinistro.

L'importo dello Scoperto si calcola applicando all'indennizzo la percentuale di Scoperto e il minimo riportati in Polizza per la Garanzia stessa.



Come si applicano Franchigia e Scoperto?

Esempio: Scelta sulla garanzia RC professionale la franchigia 2.000,00 euro e attivata la garanzia accessoria Attività di mediatore (la Garanzia prevede uno scoperto del 10% con il minimo di 1.500,00)

1. In caso di Sinistro che colpisce la garanzia RC professionale con indennizzo determinato di 10.000,00 euro, si applica la sola Franchigia di sezione: indennizzo 10.000,00 - 2.000,00 = 8.000,00
2. In caso di Sinistro che colpisce la garanzia Attività di mediatore, con indennizzo determinato di 10.000 euro, si applica l'importo più alto tra la franchigia e lo scoperto:
franchigia 2.000,00
scoperto 10% di 10.000,00 (minimo 1.500,00) = 1.500,00 (perché il 10% di 10.000,00 è inferiore al minimo)
Si applica la franchigia di 2.000,00, quindi l'indennizzo è 10.000,00 - 2.000,00 = 8.000,00
3. In caso di Sinistro che colpisce la garanzia Attività di mediatore, con indennizzo determinato di 30.000,00 euro, si applica l'importo più alto tra la franchigia e lo scoperto:
franchigia 2.000,00
scoperto 10% di 30.000,00 (minimo 1.500,00) = 3.000,00 (perché il 10% di 30.000 è superiore al minimo)
Si applica lo scoperto di 3.000,00, quindi l'indennizzo è 30.000,00 - 3.000,00 = 27.000,00

Art. 1.57 Soggetti non considerati terzi

Non sono considerati terzi:

- a) le persone la cui responsabilità è coperta dall'assicurazione;
- b) nel caso in cui l'Assicurato è una società, gli amministratori e le persone che si trovano con essi nei rapporti di cui alla successiva lettera c);
- c) il coniuge o il convivente di fatto, i genitori, i figli dell'Assicurato, i componenti del suo nucleo familiare che risultano dal certificato di Stato di Famiglia;
- d) i collaboratori, gli ausiliari, gli assistenti e i dipendenti dell'Assicurato;
- e) le società e, in genere, le persone giuridiche nelle quali l'Assicurato o le persone di cui alla lettera c) rivestono la qualifica di socio illimitatamente responsabile, di amministratore o ne esercitano il controllo, ovvero fanno parte dello stesso "gruppo" (la situazione di controllo si determina in relazione a quanto previsto dall'articolo 2359 del C.C.).



Dove vale la copertura?

Art. 1.58 Estensione territoriale

L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti posti in essere in Unione Europea, Svizzera, nel Regno Unito, nello Stato della Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino, **a eccezione della Garanzia accessoria Danno erariale che opera in Italia, nello Stato della Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.**

¹ Art. 806 codice di procedura civile.

² GDPR General Data Protection Regulation – Regolamento UE 2016/679 e Codice Privacy – Decreto Legislativo 196/2003 e successive modifiche e integrazioni.

³ D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

⁴ Art. 806 codice di procedura civile.

⁵ GDPR General Data Protection Regulation – Regolamento UE 2016/679 e Codice Privacy – Decreto Legislativo 196/2003 e successive modifiche e integrazioni.

⁶ D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni.

⁷ DM 18/10/2010 n. 180 aggiornato con le successive modifiche del DM 145/11 e del DM 139/14.

⁸ Art. 31, comma 11 del D. Lgs. 50/2016 Codice dei contratti pubblici.

⁹ D. Lgs. n. 81/2008.

¹⁰ D.Lgs. 624/1996 e successive modifiche e integrazioni.

¹¹ Art. 26 del D. Lgs. n. 50/2016 Codice dei contratti pubblici.

¹² Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

¹³ Art. 6 del D.Lgs. 231/2001.

¹⁴ D.Lgs. 231/2007.

¹⁵ Legge 302/1998 e della Legge 80/2005.

¹⁶ Art. 2465 codice civile.

¹⁷ D. Lgs. 193 del 6/11/2007 e successive modifiche e integrazioni.

¹⁸ D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e d.lgs. 23 febbraio 2000 n. 38.

¹⁹ Legge 447/1995 e successive modifiche ed integrazioni.

²⁰ D.Lgs n° 192/2005 modificato dal D.Lgs. n° 311/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

NORME CHE DISCIPLINANO LA SEZIONE TUTELA LEGALE

PREMESSA

In relazione alla normativa introdotta dal D. Lsg. n. 209 del 7 Settembre 2005 - Titolo XI, Capo II, Artt. 163 e 164, Generali Italia ha scelto di affidare la gestione dei Sinistri di Tutela Legale a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., con sede in via Enrico Fermi 9/B – Verona – Numero verde da chiamare 800 880 880 – Mail: sinistri@das.it, in seguito per brevità denominata DAS.

A quest'ultima dovranno essere inviate tutte le denunce, i documenti e ogni altro elemento relativi a tali Sinistri.



Che cosa è assicurato?

Art. 1.1 Tutela legale

Che cosa è assicurato

Generali Italia tutela i diritti dell'Assicurato negli Eventi relativi all'attività professionale indicata in Polizza.

La Garanzia opera per:

- a) difendersi in un procedimento penale per Delitto colposo o per Contravvenzione. Sono compresi i procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni che derivano da violazioni in materia fiscale e amministrativa;
- b) difendersi in un procedimento penale per Delitto doloso, se l'Assicurato è prosciolto o assolto con decisione passata in giudicato. In tali ipotesi, Generali Italia rimborsa le spese di difesa sostenute quando la sentenza è passata in giudicato. **Sono in ogni caso esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.** Sono compresi i procedimenti penali per Delitto doloso che derivano da violazioni in materia fiscale e amministrativa. Generali Italia può anticipare **le spese fino a un massimo di 5.000,00 euro in attesa della conclusione del procedimento.**

Ci sono limiti di copertura

Se la sentenza definitiva è diversa da assoluzione o derubricazione del reato da Doloso a colposo o se dopo il provvedimento di archiviazione il giudizio è riaperto ed è emessa una sentenza diversa da assoluzione o derubricazione del reato da Doloso a colposo, l'Assicurato deve restituire a Generali Italia tutte le spese anticipate dalla stessa. L'Assicurato deve trasmettere in maniera tempestiva a Generali Italia la copia della sentenza definitiva;

- c) presentare opposizione, davanti all'autorità competente, contro una Sanzione amministrativa per la presunta inosservanza di una norma di legge, **eccetto la normativa fiscale e tributaria.**

A titolo esemplificativo e non limitativo, la garanzia vale se è contestata la violazione delle seguenti normative:

1. Normativa sulla Privacy¹;
2. Testo unico sulla sicurezza sui luoghi di lavoro²;
3. Responsabilità amministrativa da reato³.

In relazione a tale normativa, ove in seguito alle indagini il Contraente risulti sprovvisto di adeguato Modello Preventivo di Organizzazione, la garanzia si estende alla predisposizione delle misure necessarie per l'eliminazione delle carenze organizzative e al fine dell'esenzione delle sanzioni interdittive. Sono altresì comprese anche le eventuali Spese peritali di consulenza tecnica d'ufficio poste a carico dell'Assicurato.

Ci sono limiti di copertura

Tale estensione di garanzia è prestata nel limite di 2.500,00 euro per Sinistro, già compreso nel massimale indicato in Polizza.

- 4. codice dell'ambiente⁴;
- d) ottenere assistenza legale per un Danno extracontrattuale subito dall'Assicurato a causa di Fatto illecito di terzi;
- e) difendersi da Richieste di risarcimento di Danni extracontrattuali avanzate da terzi in conseguenza di un presunto Fatto illecito dell'Assicurato.

Come opera la copertura

Questa Garanzia opera alle seguenti condizioni:

- in presenza di un'Assicurazione di responsabilità civile che copre l'Evento: **a seguito dell'intervento dell'assicuratore della responsabilità civile e dopo l'esaurimento dell'intero Massimale di tale Assicurazione, per le spese di resistenza e le Spese di soccombenza⁵.**
- in presenza di un'Assicurazione di responsabilità civile valida e in regola con il pagamento dei Premi che non può essere attivata perché non opera per effetto di un'esclusione o perché l'Evento non è previsto tra i rischi assicurati: la garanzia opera in primo rischio per le spese di resistenza e le Spese di soccombenza **solo se la sentenza, passata in giudicato, stabilisce l'inoperatività della copertura di responsabilità civile o la mancanza di responsabilità dell'assicurato senza la condanna per la controparte al pagamento delle spese legali.**

La Garanzia opera, inoltre, per richiedere l'eventuale citazione in giudizio dell'assicuratore della responsabilità civile, **nel limite di 1.000,00 euro per Evento**.

Che cosa NON è assicurato

Sono escluse le spese indicate all'articolo *Quali spese non sono sostenute o rimborsate da Generali Italia*.

Per le Garanzie che operano sopra elencate Generali Italia, su richiesta dell'Assicurato:

- a) eroga consulenza legale telefonica per affrontare in modo corretto il procedimento e per ottenere un parere legale in materia o chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti;
- b) anticipa la cauzione disposta dall'autorità estera competente in caso di arresto, minaccia di arresto o procedimento penale, **sempre entro i limiti del Massimale indicato in Polizza, con obbligo di restituzione a Generali Italia entro 60 giorni dalla sua erogazione**.

Se l'Assicurato deve difendersi in un procedimento penale per Delitto colposo o Contravvenzione, Generali Italia sostiene o rimborsa inoltre le spese per le attività di Litigation PR necessarie a tutelare la propria reputazione sui media, **fino a un massimo di 5.000,00 euro per Sinistro, incluso nel Massimale di Polizza, solo tramite l'utilizzo dei servizi offerti dal fornitore individuato da DAS**. Le attività coperte riguardano:

- lo studio del caso attraverso l'analisi di documenti e il confronto, diretto o a distanza, con l'Assicurato;
- l'attivazione di un team di crisi composto da giornalisti professionisti e comunicatori esperti in Litigation PR e gestione e difesa della crisi di reputazione;
- il monitoraggio dei media, con esclusivo riguardo alla carta stampata e alle evidenze online, con attività di relazione con i media ed eventuale stesura di precisazioni o rettifiche come previsto dalla legge sulla stampa; l'individuazione di profili diffamatori da segnalare all'Assicurato e al suo legale; la stesura e veicolazione di un massimo di due comunicati stampa.

Art. 1.2 Chi è Assicurato?

Le Garanzie operano in base alla scelta effettuata dal Contraente e indicata in Polizza.

Se il Contraente è un libero professionista, le Garanzie operano a favore del Contraente e delle seguenti persone che collaborano nell'attività professionale:

- i soggetti iscritti nel Libro unico del lavoro;
- i praticanti, gli stagisti e i tirocinanti;
- eventuali familiari e affini che collaborano nell'attività.

Se il Contraente è una persona giuridica, organizzata nella forma di società, le Garanzie operano inoltre a favore delle seguenti persone:

1. il legale rappresentante e gli amministratori;
2. i professionisti indicati in Polizza
3. i soci liberi professionisti **per l'attività svolta nell'ambito dello studio o società**.

Se l'Assicurato è alle dipendenze di un datore di lavoro e non svolge la libera professione, le Garanzie operano per l'Assicurato nell'ambito dell'attività svolta come lavoratore subordinato o parasubordinato, **esclusa ogni attività libero professionale**.

La Garanzia Opposizione alle sanzioni amministrative (articolo *Tutela legale* lettera c)), oltre ai soggetti sopra indicati, è inoltre prestata a favore delle altre persone a cui la legge attribuisce funzioni di rappresentanza del Contraente o imputa loro le attività da essa svolte, come per esempio i responsabili del servizio di prevenzione e protezione, i consulenti delegati a funzioni di sicurezza del lavoro e i membri dell'organismo di vigilanza previsti dalla normativa⁶.



Ci sono limiti di copertura?

TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO

Valgono i limiti principali di seguito riportati:

Garanzie	Franchigia/Scoperto	Limite di risarcimento
Tutela legale	Non sono previsti Scoperti o Franchigie	Massimale indicato in Polizza
- per difendersi in procedimento penale per Delitto doloso – anticipo delle spese in attesa della conclusione del procedimento		Anticipo fino a 5.000,00 euro

- per presentare opposizione contro una Sanzione amministrativa, in caso di Responsabilità amministrativa da reato		2.500,00 euro per Sinistro (incluso nel Massimale indicato in Polizza per la garanzia Tutela legale)
- per difendersi da Richieste di risarcimento di Danni extracontrattuali avanzate da terzi in conseguenza di un presunto Fatto illecito dell'Assicurato – citazione in giudizio dell'assicuratore della responsabilità civile		Fino a 1.000,00 euro per Sinistro
- attività di Litigation PR (tutela della propria reputazione sui media)		Fino a 5.000,00 euro per Sinistro (incluso nel Massimale indicato in Polizza per la garanzia Tutela legale) e solo per i servizi offerti dal fornitore individuato da DAS



Che cosa è assicurato? Garanzie accessorie

Art. 1.4 Retroattività penale

Che cosa è assicurato

La Garanzia di Tutela legale in sede penale indicata all'articolo *Tutela Legale* lettere a) e b) opera anche per i procedimenti penali in conseguenza di fatti posti in essere prima della data di decorrenza della Polizza, **nel limite del numero di anni di retroattività indicato in Polizza, ma di cui si è avuto conoscenza nel periodo di validità dell'Assicurazione.**

Per conoscenza si intende qualsiasi comunicazione formale ricevuta dall'Assicurato in merito al fatto per il quale è prestata la garanzia assicurativa; in assenza di comunicazione formale, l'Assicurato deve ritenersi a conoscenza di tutti i fatti penalmente perseguibili d'Ufficio.

Per determinare quando è stato posto in essere il fatto, Generali Italia prende in considerazione la data in cui è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge da parte dell'Assicurato.

Per i medesimi Eventi Generali Italia, su richiesta dell'Assicurato eroga consulenza legale telefonica per affrontare in modo corretto il procedimento e per ottenere un parere legale in materia o chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti.

Ci sono limiti di copertura

Se a favore dell'Assicurato opera un'altra Polizza di tutela legale che copre il rischio, sottoscritta prima di questo contratto con un altro assicuratore, la Garanzia di questo contratto opera a esaurimento del Massimale della Polizza sottoscritta prima.

Se le condizioni di assicurazione della Polizza sottoscritta con un altro assicuratore prevedono che la garanzia opera anch'essa in secondo rischio, la garanzia di questo contratto opera in proporzione al Massimale complessivamente assicurato con tutte le Polizze sottoscritte.

Art. 1.5 Prolungamento postuma

Che cosa è assicurato

La Garanzia copre gli Eventi avvenuti nel periodo di validità del contratto ma che si sono manifestati entro il numero massimo di anni specificati in Polizza se è stata applicata la tariffa corrispondente, in deroga ai 2 anni previsti dall'articolo **Quando un sinistro è considerato in garanzia.**

Art. 1.6 Continuità penale

Che cosa è assicurato

La copertura assicurativa copre gli Eventi insorti durante la validità della precedente polizza di Tutela Legale in essere con altro assicuratore e dei quali l'Assicurato viene a conoscenza per la prima volta dopo il periodo di postuma previsto da tale contratto, **se si verificano in contemporanea tutti i seguenti presupposti:**

- 1. il nuovo contratto Generali Italia ha continuità temporale ovvero segue senza alcuna interruzione la polizza del precedente assicuratore;**
- 2. l'assicuratore precedente ha respinto il Sinistro solo perché denunciato dopo il periodo di postuma, non per altri motivi;**
- 3. l'Evento assicurativo è denunciato a Generali Italia entro la durata della polizza di Generali Italia;**

4. l'Assicurato ha denunciato subito il Sinistro al precedente assicuratore;
5. il Sinistro denunciato rientra nelle garanzie previste dalla polizza del precedente assicuratore e da quella di Generali Italia.

DAS avvia la gestione del caso applicando le condizioni dalla presente Polizza.

I punti 2 e 4 decadono se l'Assicurato viene a conoscenza dell'Evento assicurativo per la prima volta dopo il periodo di postuma previsto dal precedente contratto.

Art. 1.7 Garanzia Contrattuale

Che cosa è assicurato

Generali Italia tutela i diritti dell'Assicurato negli Eventi relativi all'attività professionale indicata in Polizza.

La Garanzia opera per affrontare Controversie di Diritto civile di natura contrattuale, per presunti inadempimenti propri o di controparte, che riguardano:

- a) forniture di beni o prestazioni di servizi richiesti o commissionati dal Contraente a fornitori, compresi i contratti di appalto e subappalto commissionati dal Contraente e gli acquisti di beni e servizi effettuati a distanza (per esempio via web);
- b) vertenze individuali di lavoro con soggetti iscritti nel Libro unico del lavoro, con lavoratori con contratto di somministrazione o con agenti e rappresentanti che svolgono la propria attività in favore del Contraente;

Inoltre, la Garanzia opera per difendersi da Richieste di risarcimento di danni avanzate dai clienti, in conseguenza di un presunto Fatto illecito dell'Assicurato.

Come opera la copertura

Questa Garanzia opera alle seguenti condizioni:

- in presenza di un'assicurazione di responsabilità civile che copre l'Evento: **a seguito dell'intervento dell'assicuratore della responsabilità civile e dopo l'esaurimento dell'intero massimale di tale assicurazione, per le spese di resistenza e le Spese di soccombenza⁷**;
- in presenza di un'assicurazione di responsabilità civile valida e in regola con il pagamento dei premi **che non può essere attivata perché non opera per effetto di un'esclusione o perché l'Evento non è previsto tra i rischi assicurati: la garanzia opera in primo rischio per le spese di resistenza e le Spese di soccombenza solo se la sentenza, passata in giudicato, stabilisce l'inoperatività della copertura di responsabilità civile o la mancanza di responsabilità dell'Assicurato senza la condanna per la controparte al pagamento delle spese legali.**

La Garanzia opera, inoltre, per richiedere l'eventuale citazione in giudizio dell'assicuratore della responsabilità civile, **nel limite di 1.000,00 euro per Evento.**

Per i medesimi Eventi elencati Generali Italia, su richiesta dell'Assicurato eroga consulenza legale telefonica per affrontare in modo corretto la Controversia e per ottenere un parere legale in materia o chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti.

In relazione a tali Eventi Generali Italia assume a proprio carico o rimborsa le Spese legali, Peritali, investigative e processuali necessarie per la Risoluzione amichevole delle controversie e per l'azione in giudizio in ogni sua fase, **fino all'importo del Massimale indicato in Polizza per la Garanzia Tutela legale e alle condizioni stabilite da questo contratto. Sono escluse le spese indicate all'articolo *Quali spese non sono sostenute o rimborsate da Generali Italia.***

Ci sono limiti di copertura

In caso di Controversia di lavoro nei confronti di un soggetto che presta servizi di fornitura a favore dell'Assicurato, che ha avanzato la richiesta di riconoscimento dello status di lavoratore dipendente, la Garanzia opera solo se la richiesta della controparte è respinta del tutto con provvedimento definitivo.

Art. 1.8 Vertenze clienti e recupero crediti Italia

Che cosa è assicurato

Generali Italia tutela i diritti dell'Assicurato negli Eventi relativi all'attività professionale indicata in Polizza.

La Garanzia opera per:

- a) difendersi da Richieste di risarcimento di danni avanzate da terzi o clienti, in conseguenza di un presunto danno provocato dall'Assicurato nell'esercizio della sua attività professionale. La garanzia opera alle seguenti condizioni:
 - 1) in presenza di un'assicurazione di responsabilità civile che copre l'Evento: **a seguito dell'intervento dell'assicuratore della responsabilità civile e dopo l'esaurimento dell'intero Massimale di tale assicurazione, per le spese di resistenza e le Spese di soccombenza⁸, nel limite del Massimale indicato in Polizza per la Garanzia Tutela legale;**
 - 2) in presenza di un'assicurazione di responsabilità civile valida e in regola con il pagamento dei premi **che non può essere attivata in quanto non opera per effetto di un'esclusione o perché l'Evento non è previsto tra i rischi assicurati: la garanzia opera in primo rischio per le spese di resistenza e le spese di**

Soccombenza, nel limite del Massimale indicato in Polizza per la Garanzia Tutela legale;

- 3) negli altri casi, inclusa la mancata risposta dell'assicuratore delle responsabilità civile alla Richiesta di risarcimento del danno o nel caso di sua dichiarazione di assenza di responsabilità: **la garanzia opera a primo rischio, nel limite del 50% del Massimale indicato in Polizza per la Garanzia Tutela legale. Per questa garanzia, Generali Italia considera come mancata risposta dell'assicuratore l'assenza di un riscontro da parte di quest'ultimo entro 30 giorni dalla richiesta di intervento formulata dall'Assicurato;**
- b) affrontare controversie di Diritto civile di natura contrattuale, per presunti inadempimenti propri o di controparte diversi da quelli indicati al punto precedente e che riguardano forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dall'Assicurato a clienti, anche a distanza (per esempio via web). Sono incluse le controversie per il recupero di crediti.

Per i medesimi Eventi Generali Italia, su richiesta dell'Assicurato eroga consulenza legale telefonica per affrontare in modo corretto la Controversia e per ottenere un parere legale in materia o chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti.

Per le Garanzie che operano sopra elencate Generali Italia assume a proprio carico le spese legali, peritali e investigative necessarie per la sola risoluzione amichevole delle controversie, per il numero massimo di casi specificati in Polizza avvenuti in ciascun anno assicurativo. Generali Italia assume a proprio carico o rimborsa le spese legali, peritali, investigative e processuali anche per l'azione in giudizio in ogni sua fase per il numero massimo di casi in ciascun anno assicurativo specificati in Polizza. Sono incluse le spese di accertamento tecnico preventivo.

Generali Italia assume a proprio carico o rimborsa tali spese fino all'importo del Massimale indicato nella singola garanzia e alle condizioni stabilite da questo contratto. **Sono escluse le spese indicate all'articolo Quali spese non sono sostenute o rimborsate da Generali Italia.**

Ci sono limiti di copertura

Se nei confronti del debitore dell'Assicurato risultano situazioni economiche pregiudizievoli, verifiche di carenza beni o se risulta pendente una richiesta di fallimento o liquidazione giudiziale o altra procedura concorsuale, attestata da visure, informazioni commerciali o altri documenti acquisiti da DAS, la garanzia non opera per l'azione in giudizio e sono garantite solo le spese necessarie per la stesura e il deposito della domanda di ammissione del credito.

Le garanzie del pacchetto Vertenze clienti e recupero crediti solo stragiudiziale Italia non operano mai per l'azione in giudizio né per il risarcimento di Danni extracontrattuali causati a terzi in primo rischio.

Art. 1.9 Vertenze clienti e recupero crediti UE

Che cosa è assicurato

Generali Italia tutela i diritti dell'assicurato negli Eventi relativi all'attività professionale indicata in Polizza.

La garanzia opera per:

- a) difendersi da Richieste di risarcimento di danni avanzate da terzi o clienti, in conseguenza di un presunto danno provocato dall'assicurato nell'esercizio della sua attività professionale. La garanzia opera alle seguenti condizioni:
- 1) in presenza di un'assicurazione di responsabilità civile che copre l'Evento: **a seguito dell'intervento dell'assicuratore della responsabilità civile e dopo l'esaurimento dell'intero massimale di tale assicurazione, per le spese di resistenza e di soccombenza⁹, nel limite del massimale indicato in Polizza per la Garanzia Tutela legale;**
 - 2) in presenza di un'assicurazione di responsabilità civile valida e in regola con il pagamento dei premi **che non può essere attivata in quanto non opera per effetto di un'esclusione o perché l'Evento non è previsto tra i rischi assicurati: la garanzia opera in primo rischio per le spese di resistenza e soccombenza, nel limite del massimale indicato in Polizza per la Garanzia Tutela legale;**
 - 3) negli altri casi, inclusa la mancata risposta dell'assicuratore delle responsabilità civile alla Richiesta di risarcimento del danno o nel caso di sua dichiarazione di assenza di responsabilità: **la garanzia opera a primo rischio, nel limite del 50% del massimale indicato in Polizza per la Garanzia Tutela legale. Per questa garanzia, Generali Italia considera come mancata risposta dell'assicuratore l'assenza di un riscontro da parte di quest'ultimo entro 30 giorni dalla richiesta di intervento formulata dall'Assicurato;**
- b) affrontare controversie di diritto civile di natura contrattuale, per presunti inadempimenti propri o di controparte diversi da quelli indicati al punto precedente e che riguardano forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dal contraente a clienti, anche a distanza (per esempio via web). Sono incluse le controversie per il recupero di crediti.

Per i medesimi Eventi Generali Italia, su richiesta dell'Assicurato eroga consulenza legale telefonica per affrontare in modo corretto la Controversia e per ottenere un parere legale in materia o chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti.

In relazione a tali Eventi, Generali Italia assume a proprio carico le spese legali, peritali e investigative necessarie per la sola risoluzione amichevole delle controversie, per il numero massimo di casi specificati in Polizza avvenuti in ciascun anno assicurativo. Generali Italia assume a proprio carico o rimborsa le spese

legali, peritali, investigative e processuali anche per l'azione in giudizio in ogni sua fase per il numero massimo di casi in ciascun anno assicurativo specificati in Polizza. Sono incluse le spese di accertamento tecnico preventivo.

Generali Italia assume a proprio carico o rimborsa tali spese fino all'importo del Massimale indicato nella singola garanzia e alle condizioni stabilite da questo contratto. Sono escluse le spese indicate all'articolo *Quali spese non sono sostenute o rimborsate da Generali Italia*.

Le garanzie Vertenze clienti e recupero crediti solo stragiudiziale Italia non operano mai per l'azione in giudizio né per il risarcimento di Danni extracontrattuali causati a terzi in primo rischio.

Ci sono limiti di copertura

Se nei confronti del debitore del Contraente risultano situazioni economiche pregiudizievoli, verifiche di carenza beni o se risulta pendente una richiesta di fallimento o liquidazione giudiziale o altra procedura concorsuale, attestata da visure, informazioni commerciali o altri documenti acquisiti da DAS, la garanzia non opera per l'azione in giudizio e sono garantite solo le spese necessarie per la stesura e il deposito della domanda di ammissione del credito.

Le garanzie del pacchetto Vertenze clienti e recupero crediti solo stragiudiziale Italia non operano mai per l'azione in giudizio né per il risarcimento di Danni extracontrattuali causati a terzi in primo rischio.

Art. 1.10 Vertenze clienti e recupero crediti solo stragiudiziale Italia

Che cosa è assicurato

Generali Italia tutela i diritti dell'Assicurato negli Eventi relativi all'attività professionale indicata in Polizza.

La garanzia opera per affrontare Controversie di Diritto civile di natura contrattuale, per presunti inadempimenti propri o di controparte, che riguardano forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dall'Assicurato a clienti, anche a distanza (per esempio via web), compreso il recupero del credito.

Per i medesimi Eventi Generali Italia, su richiesta dell'Assicurato, eroga consulenza legale telefonica per affrontare in modo corretto la Controversia e per ottenere un parere legale in materia o chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti.

In relazione a tali Eventi Generali Italia assume a proprio carico le spese legali, peritali e investigative necessarie per la sola Risoluzione amichevole delle controversie, per un massimo di tre (3) casi avvenuti in ciascun anno assicurativo, fino all'importo del Massimale indicato in Polizza per la Garanzia Tutela legale e alle condizioni stabilite da questo contratto. Sono escluse le spese indicate all'articolo *Quali spese non sono sostenute o rimborsate da Generali Italia*.

Ci sono limiti di copertura

Se nei confronti del debitore del Contraente risultano situazioni economiche pregiudizievoli, verifiche di carenza beni o se risulta pendente una richiesta di fallimento o liquidazione giudiziale o altra procedura concorsuale, attestata da visure, informazioni commerciali o altri documenti acquisiti da DAS, la garanzia non vale per l'azione in giudizio e sono garantite solo le spese necessarie per la stesura e il deposito della domanda di ammissione del credito.

Le garanzie del pacchetto Vertenze clienti e recupero crediti solo stragiudiziale Italia non valgono mai per l'azione in giudizio né per il risarcimento di Danni extracontrattuali causati a terzi in primo rischio.

Art. 1.11 Garanzia Cyber

Che cosa è assicurato

La garanzia si estende, inoltre, alla difesa legale dell'Assicurato a seguito di attacco informatico, in caso di:

- Furto d'identità o di utilizzo contrario alla legge da parte di terzi dei propri Dati personali o finanziari;
- Violazione dei dati personali¹⁰.

Art. 1.12 Fisco e previdenza

Che cosa è assicurato

Generali Italia tutela i diritti dell'Assicurato negli Eventi relativi all'attività professionale indicata in Polizza.

La garanzia opera per:

- a) affrontare procedimenti di natura tributaria e fiscale previsti dalla normativa¹¹. La garanzia opera se il Contraente necessita dell'assistenza tecnica da parte di un difensore abilitato che rientra fra quelli indicati dall'art. 12 del codice del processo tributario¹², in fase di contraddittorio con le autorità fiscali o per la presentazione di un ricorso alla commissione tributaria provinciale competente;
- b) affrontare Controversie con istituti o enti pubblici di Assicurazioni previdenziali e sociali **diverse da quelle che riguardano il mancato o irregolare pagamento di contributi**.

Per i medesimi Eventi Generali Italia, su richiesta dell'Assicurato eroga consulenza legale telefonica per affrontare in modo corretto il procedimento e per ottenere un parere legale in materia o chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti.

In relazione a tali Eventi, Generali Italia assume a proprio carico o rimborsa le Spese legali, peritali, investigative e processuali necessarie per affrontare la Controversia o il procedimento, **fino all'importo del Massimale indicato in Polizza per la Garanzia Tutela legale e alle condizioni stabilite da questo contratto. Sono escluse le spese indicate all'articolo Quali spese non sono sostenute o rimborsate da Generali Italia.**

Che cosa NON è assicurato

In aggiunta alle esclusioni comuni, la garanzia è inoltre esclusa:

- a) per opposizione a sanzioni e altri procedimenti amministrativi, tributari o fiscali non previsti dal Decreto Legislativo n. 472/1997 e successive modifiche e integrazioni;
- b) per mere richieste di produzione o allegazione di documenti da parte delle autorità fiscali e per il ricorso alla commissione tributaria regionale;
- c) nei procedimenti di natura fiscale e tributaria, se è accertato che la violazione è compiuta con dolo o colpa grave così come definito dall'art. 5 del Decreto Legislativo 472/97;
- d) per Controversie che riguardano il mancato o irregolare pagamento di contributi previdenziali.

Art. 1.13 Tutela legale della proprietà e conduzione dei locali per lo svolgimento dell'attività professionale

Generali Italia estende la tutela dei diritti dell'Assicurato per Controversie e procedimenti di cui all'articolo *Tutela Legale* anche nell'ambito:

- della proprietà e conduzione degli immobili adibiti a sede legale del Contraente e per tutti gli altri immobili all'interno dei quali è svolta l'attività d'impresa;
- delle parti comuni dei locali¹³, solo per la quota a carico degli Assicurati;
- delle aree di pertinenza del fabbricato, tranne le strade private, allo stesso adiacenti anche tenute a giardino.

La Garanzia si estende inoltre alle azioni civili a tutela della proprietà e altri diritti reali e alle Controversie che riguardano il contratto di locazione se l'Assicurato è il conduttore.

Le Garanzie operano per gli immobili all'interno dei quali è svolta l'attività professionale, ubicati in Paesi dell'Unione Europea, Svizzera, Regno Unito, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.



Che cosa NON è assicurato?

Art. 1.14 Esclusioni

Le Garanzie sono escluse per:

- a) Eventi che derivano da fatto doloso dell'Assicurato; se l'Assicurato è indagato o imputato per Delitto doloso, la garanzia opera solo se l'Assicurato è assolto o proscioltto con sentenza inappellabile o se vi è un provvedimento definitivo di archiviazione per infondatezza della notizia di reato, derubricazione del reato¹⁴ da Doloso a colposo;
- b) Controversie e procedimenti che derivano dalla circolazione di veicoli a motore o dalla proprietà o utilizzo di mezzi nautici e aerei in genere;
- c) fatti che derivano da Eventi bellici, atti di terrorismo, tumulti popolari, pandemia, scioperi o serrate;
- d) danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo, fatti che conseguono a Eventi naturali per i quali è riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme.

Le Garanzie sono inoltre escluse per:

- a) la materia amministrativa, fiscale e tributaria, salvo per i procedimenti penali in tali materie e per quanto indicato nelle singole garanzie facoltative, se sottoscritte dal Contraente;
- b) Controversie con il proprio datore di lavoro;
- c) Controversie con istituti o enti pubblici di Assicurazioni previdenziali e sociali, salvo per l'estensione di garanzia Fisco e previdenza, se sottoscritta dal Contraente;
- d) Controversie e procedimenti che riguardano la proprietà intellettuale, il diritto d'autore o di esclusiva e la concorrenza sleale;
- e) procedimenti amministrativi diversi dall'opposizione a Sanzioni amministrative;
- f) l'opposizione a Sanzioni amministrative in materia fiscale e tributaria;
- g) Controversie di Diritto civile che non riguardano Danni extracontrattuali subiti dall'Assicurato, danni causati a terzi o la chiamata in causa dell'assicuratore di responsabilità civile civile o quanto previsto dalle estensioni accessorie sottoscritte;

- h) Controversie e procedimenti che riguardano la proprietà, diritti reali, la conduzione o locazione di beni immobili salvo quanto previsto nella relativa estensione di garanzia se acquistata;
- i) Richieste di risarcimento di danni causati, se l'Assicurato non ha una Assicurazione di responsabilità civile o se questa polizza non è in regola con il pagamento dei premi;
- j) Richieste di risarcimento di danni causati per le quali l'Assicurazione di responsabilità civile non opera per la presenza di una Franchigia o di uno Scoperto;
- k) Richieste di risarcimento di danni causati per le quali l'Assicurazione di responsabilità civile non opera per effetto di un'esclusione o perché il caso non rientra fra quelli previsti in copertura, o se la Controversia non si conclude con sentenza passata in giudicato che stabilisce l'inoperatività della copertura di responsabilità civile o la mancanza di responsabilità dell'Assicurato senza condanna della controparte al pagamento delle spese legali;
- l) le controversie e i procedimenti di competenza della giustizia sportiva.

Art. 1.15 Limitazioni di copertura comuni a tutte le Garanzie

La Garanzia non vale:

- a) se il valore economico della Controversia o della Sanzione amministrativa applicata, al netto di oneri accessori e spese di notifica, è inferiore a 500,00 euro;
- b) per Controversie e procedimenti che riguardano immobili in cui non è svolta l'attività professionale o ubicati in Paesi che non rientrano tra quelli indicati nei beni assicurati;
- c) per Controversie che riguardano la compravendita, la permuta o la costruzione di immobili e le Controversie con inquilini che riguardano immobili di proprietà dell'Assicurato dati in locazione;
- d) per Controversie che riguardano contratti di leasing immobiliare;
- e) per Richieste di risarcimento di Danni extracontrattuali avanzate da terzi e procedimenti penali a seguito di presunta diffamazione a mezzo stampa;
- f) per Controversie e procedimenti che riguardano rapporti fra soci o amministratori o fra società/studio professionale e amministratori;
- g) per Controversie e procedimenti che riguardano operazioni di acquisto, cessione o affitto d'azienda o di quote societarie, o operazioni di trasformazione, fusione, scissione;
- h) Controversie contro Generali Italia.

In caso di Controversia tra Contraente e un'altra persona assicurata la garanzia è prestata solo a favore del Contraente.

Art. 1.16 Quali spese non sono sostenute o rimborsate da Generali Italia

Generali Italia non si fa carico né rimborsa le seguenti spese:

- a) spese, anche preventivate, non concordate con DAS, secondo le regole previste ai successivi articoli Modalità di gestione delle prestazioni e Quali regole occorre rispettare per avere diritto alle prestazioni;
- b) spese per la gestione di una Controversia prima dell'azione in giudizio, per incarichi conferiti dall'Assicurato a professionisti diversi da quelli autorizzati da DAS;
- c) spese del legale per attività che non sono state svolte e dettagliate in parcella e spese che eccedono i valori dei parametri forensi in materia di compensi degli avvocati stabiliti dal Decreto Ministeriale n. 147/2022 e successive modifiche e integrazioni; se i compensi sono conteggiati con tariffa oraria, per il rimborso sono presi in considerazione i valori medi dei parametri forensi che corrispondono alle attività svolte;
- d) spese di viaggio e di soggiorno dovute all'avvocato o al perito che, per l'esecuzione dell'incarico ricevuto, deve trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale;
- e) onorari per l'intervento di ulteriori legali nell'ambito dello stesso grado di giudizio. Se per gestire la causa è necessario incaricare un avvocato domiciliatario, DAS sostiene o rimborsa fino a un massimo di 3.000 euro, escludendo però ogni duplicazione di onorari;
- f) spese dovute da altri soggetti debitori poste a carico dell'Assicurato secondo il principio di solidarietà¹⁵;
- g) spese rimborsate dalla controparte. Se DAS ha anticipato tali spese, l'Assicurato deve restituirle entro 60 giorni dal momento in cui ha ricevuto il rimborso;
- h) spese ulteriori rispetto a quelle del legale incaricato per la gestione della Controversia, se tale Controversia si conclude con una Transazione non concordata con DAS;
- i) spese per l'esecuzione forzata di un titolo esecutivo oltre il secondo tentativo; in ogni caso sono escluse le Spese diverse da quelle legali, peritali e processuali (per esempio gli oneri per il reperimento di documentazione per l'istanza di vendita, le spese del notaio incaricato alla vendita o le spese per le attività di pignoramento);
- j) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;

k) gli oneri fiscali a eccezione dell'IVA non detraibile per l'Assicurato esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e del contributo unificato di iscrizione a ruolo.



Dove vale la copertura?

Art. 1.17 Estensione territoriale

Le Garanzie operano per i Sinistri che avvengono e devono essere trattati negli uffici giudiziari:

- di tutti gli Stati d'Europa nelle ipotesi di Danni extracontrattuali o di procedimento penale;
- dei Paesi dell'Unione Europea e di Svizzera, Principato di Monaco, Liechtenstein, Andorra, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, nelle ipotesi di Controversie di Diritto civile di natura contrattuale;
- d'Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino nell'ipotesi di opposizione alle Sanzioni amministrative e per Controversie che sono incluse nella garanzia Fisco e previdenza e per le controversie incluse nei pacchetti Vertenze coi Clienti e Recupero Crediti Italia e Vertenze Clienti Recupero Crediti solo Stragiudiziale Italia.

Il servizio assicurativo di consulenza legale telefonica opera per Sinistri avvenuti in Italia, in relazione a leggi e normative italiane.

¹ GDPR General Data Protection Regulation – Regolamento UE 2016/679, codice privacy – d. lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni.

² D.lgs. n. 81/2008 successive modifiche e integrazioni.

³ "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica", d. lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni.

⁴ "Testo unico in materia ambientale" d.lgs. n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.

⁵ Ai sensi dell'art. 1917 del codice civile.

⁶ D.lgs. 231/2001.

⁷ Art. 1917 del codice civile.

⁸ Art. 1917 del codice civile

⁹ Art. 1917 del codice civile

¹⁰ Art. 4 comma 12 e artt. 33-34 del Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali 2016/679 e successive modifiche e integrazioni

¹¹ Decreto Legislativo n. 472/1997 e successive modifiche e integrazioni

¹² Decreto Legislativo n. 546/1992 e successive modifiche

¹³ Art. 1117 del Codice civile

¹⁴ Art. 408 del codice di procedura penale

¹⁵ Art. 1292 codice civile

NORME CHE DISCIPLINANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE IN GENERALE



Che obblighi ho?

Quali obblighi ha l'impresa

Art. 2.1 Efficacia dell'assicurazione

Per l'Assicurato e per i soggetti della cui opera si avvale, **l'efficacia dell'assicurazione è subordinata al possesso dei requisiti richiesti dalle norme in vigore.**

Art. 2.2 Dichiarazioni del contraente

L'Assicurazione è prestata in base alle dichiarazioni rese dal Contraente nel questionario che forma parte integrante della presente copertura assicurativa.

Se il Contraente fornisce dati inesatti o parziali sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, può:

- **perdere del tutto o in parte l'indennizzo, e**
- **determinare la cessazione dell'Assicurazione¹.**

Generali Italia può trattenere i Premi già incassati e il Premio per il periodo di assicurazione in corso.

Il Contraente deve subito comunicare a Generali Italia se nel corso del contratto la situazione considerata al momento in cui il contratto ha avuto inizio si modifica in modo da aumentare la probabilità che l'evento dannoso si verifichi (**aggravamento del rischio**).

Il Contraente può inoltre comunicare a Generali Italia se nel corso del contratto la situazione considerata al momento in cui il contratto ha avuto inizio si modifica in modo da diminuire la probabilità che l'evento dannoso si verifichi (**diminuzione del rischio**). In tal caso, per la scadenza di Premio successivo alla comunicazione, Generali Italia può richiedere il minor Premio o recedere dal contratto².

Art. 2.3 Assicurazioni presso diversi assicuratori

Il Contraente o l'Assicurato **devono comunicare** per iscritto a Generali Italia **l'esistenza e la successiva stipula di altre assicurazioni per il rischio descritto in Polizza. In caso di Sinistro il Contraente o l'Assicurato devono darne avviso scritto a tutti gli Assicuratori indicando a ciascuno la ragione sociale degli altri.**

Art. 2.4 Comunicazione tra le parti

Tutte le comunicazioni **devono** essere fatte **per iscritto**.

Le comunicazioni alle quali il **Contraente o l'Assicurato** sono tenuti **devono essere:**

- fatte con raccomandata o Posta Elettronica Certificata;
- inviate all'Agenzia che gestisce la Polizza o a Generali Italia, presso la propria sede legale.

Le comunicazioni alle quali è tenuta **Generali Italia** in esecuzione dell'Assicurazione sono effettuate con le modalità e presso gli indirizzi indicati dal Contraente nell'ambito dell'Accordo quadro in materia di distribuzione assicurativa.

Art. 2.5 Legge applicabile e Foro competente

Il foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede **del convenuto**.

Art. 2.6 Inoperatività della copertura per sanzioni internazionali

Generali Italia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa e non è tenuta a pagare un sinistro o a fornire una prestazione o beneficio in applicazione di questo contratto, se il fatto di garantire la copertura assicurativa, pagare un Sinistro o fornire una prestazione o riconoscere un beneficio espone Generali Italia a sanzioni anche finanziarie o commerciali, divieti o restrizioni che derivano da risoluzioni delle Nazioni Unite, da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti o dell'Italia.

Se nelle Condizioni di assicurazione è presente una norma contrattuale difforme, questa disposizione prevale su ogni altra.



Quando e come devo pagare?

Art. 2.7 Adeguamento del premio in caso di aumento del fatturato

Premio iniziale di polizza

L'importo iniziale del Premio indicato in Polizza è calcolato anche sulla base dell'ammontare del fatturato (inteso come somma degli importi delle fatture emesse riferito all'ultimo esercizio chiuso) dichiarato dal Contraente al momento della stipula della Polizza. Pertanto, la dichiarazione del relativo importo, effettuata dal Contraente in fase di stipula, si considera resa anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1892 del codice civile.

L'importo iniziale del Premio indicato in Polizza si considera in ogni caso il Premio minimo dovuto dal Contraente, anche per ciascuna annualità assicurativa successiva, salvo eventuale variazione ai sensi delle disposizioni seguenti.

Aumento del fatturato

Se nel corso della durata del contratto, o di suoi rinnovi, l'importo del fatturato risulta aumentato in misura superiore al 20% rispetto a quello riportato in Polizza (o indicato sull'ultima appendice di adeguamento emessa da Generali Italia), il Contraente deve comunicare per iscritto a Generali Italia l'importo del fatturato aggiornato almeno 60 giorni prima della scadenza di ciascuna annualità assicurativa.

In ogni caso Generali Italia si riserva nel corso della durata del contratto la facoltà di chiedere al Contraente, che si obbliga a fornire tale dato, l'importo del fatturato.

Se l'importo del fatturato risulta aumentato in misura superiore al 20% rispetto a quello riportato in Polizza (o indicato sull'ultima appendice di variazione emessa da Generali Italia) senza che il Contraente ne ha dato comunicazione a Generali Italia nei termini stabiliti, in caso di Sinistro che si verifica **nel corso del o dei periodi di assicurazione per i quali il premio non è stato adeguato e sino alla data di avvenuta comunicazione, Generali Italia risponde del danno nella proporzione tra l'importo del fatturato riportato in Polizza (o indicato sull'ultima appendice di variazione emessa) e quello del fatturato aggiornato.**

Calcolo del premio adeguato e comunicazione al Contraente

Generali Italia, ricevuta la comunicazione di aumento del fatturato in misura superiore al 20%, almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale comunica al Contraente il nuovo premio proposto.

Il Contraente può accettare le nuove condizioni attraverso il pagamento del nuovo Premio entro il termine di 30 giorni dalla scadenza contrattuale e con le modalità previste nell'articolo *Pagamento del premio e decorrenza dell'assicurazione – Mezzi di pagamento del premio*.

Il nuovo premio è considerato come nuovo premio minimo comunque dovuto per le annualità successive, salvo eventuale variazione ai sensi delle disposizioni della presente clausola.

Se il Contraente non accetta il nuovo premio proposto, il contratto è risolto alla scadenza originariamente pattuita (maggiorata di trenta giorni).

Art. 2.8 Pagamento del premio e decorrenza dell'assicurazione - Mezzi di pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il Premio o le rate di Premio possono essere pagati all'Agenzia di riferimento oppure a Generali Italia.

Il Premio può essere pagato con i seguenti mezzi:

- in denaro contante se il Premio annuo non è superiore a 750,00 euro;
- tramite POS o, se disponibili, altri mezzi di pagamento elettronico; in questo caso il Premio si intende pagato nel giorno di esecuzione materiale dell'operazione;
- con bonifico bancario su conto corrente intestato a Generali Italia o su conto dedicato dell'intermediario. Ferma la data di effetto indicata in Polizza, il Premio si intende pagato nel giorno dell'operazione materiale di disposizione dell'ordine di bonifico o nel giorno di valuta di addebito del conto se successivo salvo il buon fine del pagamento stesso con l'effettivo accredito sul conto corrente intestato a Generali Italia o all'intermediario;
- con autorizzazione permanente di addebito su conto corrente (SDD) o carta di credito; salvo buon fine degli addebiti, per la prima rata il Premio si intende pagato nel giorno di firma del mandato SEPA; o del conferimento dell'autorizzazione permanente all'addebito su carta di credito, per le rate successive, alle scadenze prefissate in Polizza;
- se il Premio è addebitato su conto corrente (SDD) o carta di credito con frazionamento del Premio annuale in più rate, in caso di mancato pagamento anche di una singola rata, la copertura resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno successivo a quello della scadenza della rata. In caso di sospensione la copertura produce nuovamente i propri effetti dalle ore 24 del giorno in cui il Contraente paga, con bonifico o recandosi direttamente presso l'Agenzia, tutte le rate scadute e non pagate, e la parte del Premio residuo a completamento dell'annualità.

In caso di modifica del rapporto di conto corrente sul quale opera la procedura SDD o della carta di credito indicata il Contraente si impegna a darne immediata comunicazione a Generali Italia;

- con assegno circolare non trasferibile intestato a Generali Italia o all'intermediario in tale qualità; in questo caso il Premio si intende pagato nel giorno di consegna del titolo;
- con assegno bancario o postale non trasferibile intestato a Generali Italia o all'intermediario in tale qualità; in questo caso il Premio si intende pagato nel giorno di consegna del titolo, salvo il buon fine dell'assegno con l'effettivo pagamento dello stesso e salva la facoltà dell'intermediario di richiedere il pagamento del Premio anche tramite altre modalità tra quelle previste in questo articolo, nel rispetto del principio di correttezza e buona fede;
- altre modalità offerte dal servizio bancario e postale.

Se il Contraente non paga i Premi o le rate di Premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza del pagamento e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento; rimangono immutati le successive scadenze e il diritto di Generali Italia a ricevere i pagamenti dei Premi scaduti³. Il Premio, anche se frazionato in più rate, è dovuto per l'intero periodo assicurativo annuo.



ATTENZIONE: Il pagamento del Premio o della rata di Premio in scadenza è necessario per l'operatività dell'Assicurazione. Se manca il pagamento, l'Assicurazione, anche se sottoscritta, non opera.



Salvo buon fine: le Garanzie operano anche se gli importi di Premio non sono stati ancora ricevuti da Generali Italia solo se il pagamento del Premio è accreditato in seguito. In caso di mancato accredito le Garanzie non operano o rimangono sospese.



Si suggerisce di verificare la data di scadenza del Premio o delle singole rate di Premio e i pagamenti effettuati nell'Area Riservata "My Generali", consultabile previa registrazione accedendo dal sito internet www.generali.it o per mezzo dell'App [MyGenerali](#).

Art. 2.9 Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al Premio, agli Indennizzi, alla Polizza e agli atti da essa dipendenti, **sono a carico del Contraente** anche se il pagamento è stato anticipato da Generali Italia.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Art. 2.10 Validità temporale - Retroattività e Postuma

Inizio della garanzia - Retroattività

Premesso che l'Assicurazione è prestata sulla base delle dichiarazioni dell'Assicurato⁴ e che lo stesso non è a conoscenza di alcun elemento che può far presumere il sorgere di un obbligo di risarcimento in ordine a fatti o atti posti in essere nel periodo che precede la stipula della presente Polizza:

se è stata pattuita la Retroattività della copertura, l'Assicurazione **vale per le richieste di risarcimento ricevute per la prima volta dall'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'Assicurazione, anche se tali richieste conseguono a comportamenti posti in essere prima di tale periodo; il periodo di Retroattività pattuito è pari al numero di anni riportato in Polizza alla voce Retroattività.**

Nota bene:

Se in Polizza è prevista la Retroattività, per le Garanzie "Mancata rispondenza delle opere", "Mancato rispetto di norme urbanistiche", "Sicurezza e salute nelle attività estrattive", "Danno erariale", "General Contractor", "Impiego di droni", "Ingegneria informatica", DPO (Data Protection Officer), "Commissario di gara", "Revisore Legale dei conti" se selezionate, **la Retroattività è limitata a 2 anni.**

Se il Sinistro è stato determinato da comportamenti che implicano più atti successivi, esso si considera avvenuto nel momento in cui è stata posta in essere la prima azione.

Se la presente Polizza sostituisce senza soluzione di continuità altra in corso con Generali Italia per lo stesso rischio, la Garanzia opera alle condizioni previste dal presente contratto anche se il comportamento che ha originato la richiesta di risarcimento è stato posto in essere durante il periodo di efficacia della Polizza sostituita.

Termine della garanzia

In assenza di quanto di seguito previsto, l'Assicurazione non opera per le richieste di risarcimento ricevute dall'Assicurato dopo la data di cessazione del contratto.

Postuma per cessazione dell'attività

In caso di cessazione definitiva dell'attività professionale, l'Assicurato - o i suoi eredi in caso di decesso dell'Assicurato - **può chiedere a Generali Italia di mantenere valida l'Assicurazione per le richieste di risarcimento che potrebbe ricevere nei 10 anni dopo la data di cessazione dell'attività.** Le richieste di risarcimento devono riguardare

comportamenti posti in essere durante il periodo di efficacia della Polizza (Retroattività compresa se prevista) e comunque prima della cessazione dell'attività.

Entro e non oltre la data di scadenza del contratto, **l'Assicurato deve comunicare in forma scritta a Generali Italia la richiesta di Postuma per cessazione dell'attività.**

Entro 30 giorni dalla data documentata di cessazione dell'attività, **deve essere perfezionata apposita appendice di proroga del periodo di ultrattività decennale, con pagamento in un'unica soluzione anticipata di un premio pari a 3 volte l'importo dell'ultimo premio annuo.**

Il Massimale indicato in Polizza è la somma massima che Generali Italia paga, a prescindere dal numero delle richieste di risarcimento ricevute dall'Assicurato durante il periodo di Assicurazione e il periodo di proroga della copertura.

GARANZIE ACCESSORIE

Le seguenti Garanzie operano solo se richiamate in Polizza

Ultrattività decennale per cessazione del contratto (L.124/2017)

L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento per fatti posti in essere dall'Assicurato durante il periodo di efficacia della Garanzia e ricevute per la prima volta dall'Assicurato, o dai suoi aventi diritto, nei 10 anni dopo la cessazione del contratto stesso, se denunciate a Generali Italia nei modi, limiti e termini previsti dalle **NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO DELLA SEZIONE RC PROFESSIONALE.**

Il Massimale è unico per l'intero periodo assicurativo e corrisponde al Massimale previsto dalla Polizza in corso al momento della cessazione dell'attività assicurata.

Deeming Clause

L'Assicurazione opera anche per le richieste di risarcimento ricevute dall'Assicurato per la prima volta dopo la scadenza della Polizza, che conseguono o sono collegate a circostanze di cui l'Assicurato è venuto a conoscenza e che sono state denunciate durante il periodo di validità della Polizza.



Come posso disdire la Polizza?

Art. 2.11 Diritto di ripensamento

Se il contratto è stato collocato **interamente** tramite tecniche di comunicazione a distanza, il Contraente può recedere **entro 14 giorni dalla conclusione del contratto**, con richiesta scritta da inviare a Generali Italia (Via Marocchesa 14 – 31021 Mogliano Veneto – TV – PEC generalitalia@pec.generaligroup.com) oppure all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC. A seguito della comunicazione di recesso, **il contratto si considera privo di qualsiasi effetto fin dall'origine** e quindi il Contraente e Generali Italia sono liberi da ogni obbligo contrattuale. Di conseguenza Generali Italia rimborsa al Contraente il premio versato, al netto delle imposte, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso. **L'esercizio del diritto di recesso rende priva di effetto ogni denuncia di Sinistro eventualmente presentata.**

Art. 2.12 Modifica a scadenza, proroga e disdetta

L'Assicurazione ha la durata stabilita in Polizza.

Il contratto può essere di durata:

- annuale o
- poliennale con applicazione della riduzione di Premio prevista per legge,

come indicato in Polizza e, alla sua scadenza, cessa senza necessità di disdetta.

Generali Italia ha la facoltà di modificare le condizioni di Assicurazione o di Premio al momento del rinnovo, anche tacito, del contratto. In tal caso, Generali Italia almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale, comunica al Contraente la proposta di rinnovo e le nuove condizioni.

Il Contraente può accettarle attraverso il pagamento del Premio o della rata del Premio entro il termine di 30 giorni dalla scadenza contrattuale e con le modalità previste nell'articolo *Pagamento del premio e decorrenza dell'assicurazione – Mezzi di pagamento del premio.*

Il pagamento comporta manifestazione della volontà di rinnovare il contratto e accettazione delle nuove condizioni proposte. In caso contrario, il contratto si intende risolto alla scadenza originariamente pattuita (maggiorata di trenta giorni).

Il Contraente e Generali Italia possono pattuire il tacito rinnovo; in questo caso la copertura assicurativa è prorogata per un anno e così successivamente.

Se è stato scelto il tacito rinnovo, il Contraente o Generali Italia possono impedire la proroga **inviando**

comunicazione scritta di disdetta con preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla relativa scadenza.

Nel caso di durata superiore a cinque anni, con applicazione della riduzione di Premio prevista per legge, il Contraente ha comunque facoltà di recedere solo dopo il termine di cinque anni, inviando **comunicazione scritta con preavviso di 30 giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata.**

Per le comunicazioni oggetto della presente disposizione **si osservano le modalità descritte nell'articolo *Comunicazione tra le Parti*.**

Art. 2.13 Recesso in caso di sinistro

A seguito della denuncia di ogni Sinistro, effettuata a termini di Polizza nell'ambito della durata del contratto, Generali Italia può recedere dal contratto:

- **entro il 60° giorno successivo al pagamento o al rifiuto dell'indennizzo,**
- **dando avviso all'altra parte nelle forme previste dall'articolo *Comunicazione tra le Parti*;**

Il recesso ha effetto dopo 30 giorni da quello di ricevimento della relativa comunicazione.

Entro il 15° giorno successivo alla data di effetto del recesso, Generali Italia rimborsa al Contraente la parte di Premio relativa al periodo di rischio non corso, escluse le imposte.

Il pagamento o la riscossione dei Premi scaduti dopo la denuncia del Sinistro o qualunque altro atto delle Parti non possono essere interpretati come rinuncia ad avvalersi della facoltà di recesso.

¹ Artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile.

² Art.1897 del codice civile.

³ Art. 1901 del codice civile.

⁴ Articoli 1892 e 1893 codice civile.

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO DELLA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE



Che obblighi ho?

Quali obblighi ha l'impresa

Art. 3.1 Denuncia del Sinistro

In caso di Sinistro, il Contraente o l'Assicurato **devono inviare denuncia scritta** a Generali Italia o all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza **entro 3 giorni dalla data** in cui esso è avvenuto o dal giorno in cui ne è venuto a conoscenza.

La denuncia deve contenere:

- numero della Polizza e nome dell'Agenzia alla quale il contratto è assegnato;
- descrizione precisa del fatto, della data, del luogo, delle cause e delle conseguenze del fatto stesso;
- generalità e indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni.

In ogni caso l'Assicurato deve:

- far pervenire subito a Generali Italia notizia di ogni atto a lui notificato tramite Ufficiale Giudiziario. In caso di inadempimento si applica l'art. 1915 del Codice civile;
- fornire a Generali Italia tutti gli atti e i documenti che occorrono, secondo le norme fiscali di bollo e registro.

Art. 3.2 Obblighi in caso di Sinistro

In caso di Sinistro il Contraente o l'Assicurato **devono**:

1. **comunicare subito** richieste o azioni avanzate da un terzo danneggiato o dagli aventi diritto;
2. **mettere a disposizione** di Generali Italia o del perito incaricato tutti gli elementi e documenti ritenuti utili e necessari in suo possesso o, se non disponibili da subito, che possono essere acquisiti per agevolare le indagini e le verifiche del danno;
3. **astenersi** da qualsiasi riconoscimento di responsabilità, senza essersi prima consultato con Generali Italia o con i legali e tecnici incaricati;
4. **trasmettere subito** a Generali Italia ogni atto giudiziario notificato a lui o a un componente del suo nucleo familiare;
5. **collaborare** con Generali Italia per consentire la corretta e puntuale gestione della vertenza;
6. **produrre** la documentazione in suo possesso o, se non disponibile da subito, che possono essere acquisiti;
7. **comparire** in giudizio a semplice richiesta di Generali Italia, se la procedura giudiziale lo prevede o se la sua comparizione in giudizio è ritenuta utile e necessaria di Generali Italia per la difesa.

Se il Contraente/l'Assicurato non adempie a questi obblighi, Generali Italia può non assumerne la difesa.

Art. 3.3 Gestione della vertenza di danno e spese legali

Generali Italia assume, **fino a quando ne ha interesse**, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale e amministrativa e nomina, dove occorre, legali o tecnici e si avvale di tutti i diritti e azioni che spettano all'Assicurato stesso. **A tal fine, l'Assicurato è tenuto ad adempiere agli obblighi previsti in caso di Sinistro di cui all'articolo Obblighi in caso di sinistro. Generali Italia non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato in violazione di tali obblighi o comunque non necessarie.**

Sono a carico di Generali Italia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, **entro il limite di un quarto del Massimale stabilito in Polizza** per il danno cui si riferisce la domanda.

Ci sono limiti di copertura

Se la somma dovuta al danneggiato supera il limite del Massimale sopra indicato, le spese sono ripartite tra Generali Italia e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

Che cosa NON è assicurato

Generali Italia non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 3.4 Termine per il pagamento del Sinistro

Ricevuta la documentazione necessaria per l'accertamento del diritto all'indennizzo e per la sua quantificazione secondo le presenti Condizioni di assicurazione, Generali Italia procede:

- al pagamento;
- alla comunicazione dei motivi per cui l'indennizzo non può essere pagato.

Il pagamento è effettuato **entro trenta giorni** dall'accettazione dell'offerta da parte del Contraente o Assicurato o del terzo danneggiato.

Generali Italia procede al pagamento delle eventuali somme non contestate.

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO DELLA SEZIONE TUTELA LEGALE



Che obblighi ho?

Quali obblighi ha l'impresa

Art. 3.1 Cosa fare in caso di sinistro

La denuncia di Sinistro deve essere effettuata tempestivamente mediante una delle seguenti modalità:

1. **DENUNCIA TELEFONICA** al **numero verde 800 880 880 e il numero +39 02 8295 1155 per le richieste dall'estero** (attivo dal lunedì al venerdì dalle 08:00 alle ore 18:00), in cui un operatore raccoglierà la segnalazione di quanto accaduto, comunicherà le informazioni e i documenti necessari per l'attivazione della garanzia, fornirà tutte le informazioni relative alle modalità di gestione del Sinistro e rilascerà un numero identificativo della pratica;
2. **DENUNCIA SCRITTA**: la comunicazione, contenente le informazioni e copia dei documenti necessari per l'attivazione della garanzia, deve essere inviata per posta elettronica a: sinistri@das.it
3. **CONSULENZA LEGALE TELEFONICA**: al numero verde **800 880 880** e il numero **+39 02 8295 1155** per le richieste dall'estero (attivo dal lunedì al venerdì dalle 08:00 alle ore 18:00).

Tutta la documentazione dovrà essere regolarizzata a spese dell'Assicurato, se previsto dalle norme fiscali di bollo e di registro.

Per potersi avvalere delle prestazioni previste dalla garanzia, l'Assicurato dovrà far pervenire subito a DAS copia di ogni ulteriore atto o documento ricevuto dopo la denuncia di Sinistro e ogni notizia utile alla gestione del suo caso.

In caso di procedimento penale l'Assicurato deve denunciare il Sinistro quando ha inizio l'azione penale o comunque nel momento in cui ha avuto notizia di coinvolgimento nell'indagine penale.

Per ottenere le prestazioni previste dalla garanzia di tutela legale Litigation PR l'Assicurato deve seguire le istruzioni fornite da DAS, e dal fornitore del servizio incaricato a eseguire la prestazione.

Art. 3.2 Modalità di gestione delle prestazioni

Prima dell'eventuale azione in giudizio, **la gestione del caso è riservata solo a DAS**, secondo le seguenti disposizioni:

- a) ricevuta la denuncia del Sinistro, DAS svolge ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della Controversia, **direttamente o con l'ausilio di professionisti da essa individuati¹. A tal fine l'Assicurato deve rilasciare, se richiesto da DAS, apposita procura per la gestione della Controversia;**
- b) per la risoluzione della Controversia, DAS valuta l'opportunità di ricorrere o aderire a procedure di Risoluzione amichevole delle controversie, come per esempio mediazione civile, negoziazione assistita, conciliazione paritetica;
- c) l'Assicurato può scegliere fin da questa fase un legale di propria fiducia se si verifica una situazione di conflitto di interessi con DAS.

DAS autorizza l'eventuale azione in giudizio:

- a) sempre, quando è necessario resistere in un procedimento penale o amministrativo;
- b) **se la composizione amichevole non riesce e le pretese dell'Assicurato presentano possibilità di successo, negli altri casi. L'Assicurato comunica a DAS le informazioni e le argomentazioni su cui fondare l'azione o la resistenza in giudizio per consentire a DAS di valutare le possibilità di successo.**

Per la fase giudiziale DAS trasmette la pratica al legale designato in base alle seguenti disposizioni:

- a) l'Assicurato può indicare a DAS un legale di propria fiducia;
- b) **se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, DAS individua il legale;**
- c) **l'Assicurato deve conferire in ogni caso regolare mandato al legale individuato fornendogli tutte le informazioni e i documenti necessari per consentire la miglior tutela dei propri interessi;**
- d) **qualora nel corso dello stesso grado di giudizio l'Assicurato decida di revocare l'incarico professionale conferito a un legale e di darlo a un nuovo legale, DAS non rimborsa le spese del nuovo legale riferite ad attività già svolte dal primo avvocato.** Tale disposizione non si applica nel caso di rinuncia all'incarico da parte del legale.

DAS gestisce a tutti gli effetti un'unica pratica (Sinistro unico):

- a) **in presenza di vertenze, promosse da o contro una o più persone e che hanno per oggetto domande identiche o connesse;**
- b) **in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo Evento-fatto nei quali sono**

coinvolti uno o più Assicurati;

c) se l'Evento che dà diritto alle prestazioni si protrae con più violazioni successive della stessa natura.

Nell'erogazione delle prestazioni, ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della garanzia e valutate le spese sostenute dall'Assicurato, DAS entro 30 giorni:

- paga l'indennizzo;
- comunica i motivi per cui l'indennizzo non può essere pagato.

Art. 3.3 Quali regole occorre rispettare per avere diritto alle prestazioni: i casi di decadenza

Per avere diritto alle prestazioni previste dalla Garanzia, l'Assicurato è tenuto al rispetto delle seguenti disposizioni:

- a) deve denunciare il Sinistro subito e comunque entro il tempo utile per la sua difesa;
- b) deve aggiornare tempestivamente DAS su ogni circostanza rilevante ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste;
- c) prima di incaricare un legale o un perito, deve avvisare DAS e deve aver ottenuto conferma a procedere;
- d) prima di sottoscrivere un accordo economico o un preventivo di spesa del legale o del perito incaricato, deve ottenere conferma a procedere da parte di DAS;
- e) non può concordare con la controparte, senza la preventiva autorizzazione di DAS, alcuna Transazione o accordo a definizione della controversia che preveda a carico di DAS spese ulteriori rispetto alle competenze del legale dell'Assicurato. Se l'Assicurato procede senza autorizzazione, DAS garantisce il rimborso degli oneri a suo carico solo a seguito di verifica di un'effettiva urgenza nel concludere l'operazione e se la stessa è conveniente;
- f) per la garanzia di tutela legale Litigation PR deve rivolgersi solo al fornitore del servizio secondo le indicazioni fornite da DAS.

Art. 3.4 Esonero di responsabilità

Generali Italia e DAS non sono responsabili dell'operato di legali e periti.

Generali Italia e DAS non sono responsabili di eventuali ritardi nell'erogazione delle prestazioni causati dalla mancanza dei necessari documenti a supporto delle richieste dell'Assicurato.

Art. 3.5 Arbitrato per conflitto di interesse o disaccordo sulla gestione delle prestazioni

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo tra l'Assicurato e DAS sulla gestione delle prestazioni, l'Assicurato e DAS possono chiedere di demandare la questione a un arbitro scelto di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, designato dal Presidente del Tribunale competente a norma del codice di procedura civile.

L'Assicurato e DAS contribuiscono ciascuno alla metà delle spese arbitrali, **salvo diverso accordo tra le Parti.**

L'arbitro decide secondo equità. Se la decisione dell'arbitro è sfavorevole all'Assicurato, questi può ugualmente procedere per proprio conto e rischio. Se dalla sua azione l'Assicurato ottiene un risultato più favorevole di quello prospettato o acquisito da DAS, può richiedere a DAS il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, **nei limiti del Massimale previsto dalla Polizza.**

Se l'Assicurato intende in alternativa adire le vie giudiziarie, l'azione civile può essere preceduta dal tentativo di mediazione².

Art. 3.6 Quando un Sinistro è considerato in garanzia

Un Evento è considerato in garanzia se avviene:

- a) dalle ore 24:00 del giorno di stipula del contratto, se il premio è stato corrisposto, per richieste di risarcimento di Danni extracontrattuali o procedimento penale o amministrativo;
- b) trascorsi 90 giorni dalla stipulazione del contratto, se il premio è stato corrisposto, in caso di controversia contrattuale. Se il contratto è emesso in sostituzione o con una nuova Polizza in continuazione di analogo contratto precedentemente in essere con Generali Italia per i medesimi rischi, che ha avuto una durata minima di 90 giorni, l'Evento è considerato in garanzia dalle ore 24:00 del giorno di sottoscrizione del nuovo contratto. Questa limitazione non vale per le richieste di risarcimento di danni causati dall'Assicurato ai clienti.

La garanzia si estende agli Eventi avvenuti nel Periodo di validità del contratto **ma che si sono manifestati entro due (2) anni dalla sua cessazione.**

La garanzia opera anche prima della notifica all'Assicurato dell'informazione di garanzia, nei casi di presentazione spontanea, invito a presentarsi e accompagnamento coattivo³.

Per determinare la data in cui avviene un Sinistro, DAS considera:

- a) la data del primo Evento che ha dato origine alla richiesta di risarcimento, per Danni extracontrattuali subiti o

causati dall'Assicurato;

- b) la data in cui è compiuto il primo atto di accertamento della violazione, nei casi di opposizione a Sanzioni amministrative;
- c) la data in cui è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge o di contratto, da parte dell'Assicurato, della controparte o di un terzo, per tutte le altre ipotesi.

Se l'Evento si protrae attraverso più violazioni successive della stessa natura, DAS prende in considerazione la data in cui si è verificata la prima violazione, anche presunta.

¹ Art. 164 comma 2 lettera a) del codice delle assicurazioni private - D.Lgs. 209/05.

² D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010.

³ Artt. 374-376 del codice di procedura penale.



generali.it